



Deliberazione del Direttore Generale nr. 289 del 30/03/2023

OGGETTO : NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 6.C2 - 1.1.2. (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). ADESIONE GARA CONSIP COMPLIANT ANGIOGRAFI - ID 2263 - PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO ADESIONE LOTTO 1 PER N. 2 ANGIOGRAFI. PRESA D'ATTO N. 46/2022 PER ACQUISTO N. 1 ANGIOGrafo IN ADESIONE AL LOTTO 2 E DELIBERA A CONTRARRE ACCESSORI OPZIONALI ANGIOGrafo. FINANZIAMENTO EUROPEO AUTORIZZATO PER N. 1 ANGIOGrafo EURO 608.000,00. CUP E39J22002080001. (COD. PROGETTO 550 - FONDI PNRR).

Il sottoscritto Dott. Callisto Marco Bravi nominato con Decreto del Presidente della Regione del Veneto nr. 30 del 26.02.2021 delibera quanto segue.



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione del Direttore (UOC) PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Premesso che con deliberazione n. 923/2022 è stato, tra l'altro, deliberato:

- di prendere atto delle Schede intervento di cui alla M6.C2-1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie - sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Validatore regionale in data 12/4/2022), nei limiti del finanziamento assegnato di Euro 11.850.912,00, di cui Euro 10.273.742,00 in adesione a gare Consip ed Euro 1.577.171,00 per procedure in corso (nella fattispecie n. 2 mammografi, come da Deliberazione del Commissario n. 965 del 29/9/2020 e n. 1 RM da 1.5T, come da deliberazione del Commissario n. 992 del 02/10/2020, in adesione a gare regionali);
- di aderire alle gare Consip compliant, solo previa acquisizione dell'autorizzazione del Ministero della Salute e nei limiti delle disposizioni finanziarie autorizzate;
- di stabilire che la scelta della configurazione di ogni grande apparecchiatura in adesione alle gare Consip sarà operata dal Responsabile dell'UOS Servizi Ingegneria Clinica, ing. Davide Fasoli, in qualità di Referente Tecnico, sentiti gli utilizzatori di questa Amministrazione, tenuto conto delle esigenze cliniche;
- di incaricare il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali di eseguire gli eventuali lavori di adeguamento dei locali, tenuto conto delle tempistiche previste negli atti di gara Consip dell'apparecchiatura da installare nei suddetti locali, provvedendo all'aggiornamento del GANTT/cronoprogramma di installazione delle Grandi Apparecchiature per quanto di competenza;
- di incaricare il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle apparecchiature rientranti nel PNRR, di cui alla Missione 6.C2 – 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie), di sottoscrivere i singoli Ordinativi di Fornitura;

Preso atto che:

- con lettera prot. 49585 del 12/8/2022, l'ing. Davide Fasoli, Responsabile dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica ha trasmesso all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, la richiesta di adesione alla gara Consip PNRR compliant (ID 2263) per l'acquisto di n. 2 angiografi cardiologici – LOTTO 1 – della ditta Philips (seconda ditta in graduatoria), per un importo, per entrambi gli angiografi, di Euro 627.398,00, oltre IVA;
- con successiva lettera prot. 50342 del 18/08/2022 il delegato del Responsabile dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica, ing. Andrea Mazzocchi della medesima UOS, trasmetteva all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica anche l'ulteriore richiesta di acquisto di un altro angiografo cardiologico in adesione alla medesima convenzione Consip (ID 2263) – Lotto 2 – della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. (terza ditta in graduatoria) per un importo di Euro 286.022,00, oltre IVA;
- la scelta degli angiografi in adesione alla gara Consip compliant ID 2263, in deroga alla graduatoria di gara Consip, sia per il Lotto 1 – ditta Philips, seconda in graduatoria, che per il Lotto 2 – ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., terza in graduatoria, è stata dichiarata dall'ing. ing. Davide Fasoli in data 08/08/2022 nell'e-mail inviata alla Regione

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



Veneto e indicata nel minor impatto che tali apparecchiature avevano in fase di sostituzione, nonché per le caratteristiche tecniche di tali apparecchiature, ritenute preferenziali dallo stesso e condivise con l'UOC destinataria (prot. gen. 52524/2022);

Considerato che:

- la procedura di gara ID 2263 Consip compliant, lotti 1 e 2, rientra tra le iniziative Consip attive, pubblicata senza requisiti DNSH e/o art. 47 del DL 77/2021 e adeguata nella fase post gara, con indicazioni di utilizzo per progetti finanziati con fondi PNRR, come risultante dal sito Consip;
- con e-mail del 30/08/2022, la Regione Veneto comunicava all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica che l'adesione all'ID 2263 di Consip compliant, tra cui gli angiografi, era subordinata all'autorizzazione del Ministero della Salute (prot. gen. 52524/2022);
- solo in data 04/11/2022, con nota acquista al prot. gen. 66442 del 04/11/2022, la Regione Veneto comunicava a questa Amministrazione l'accoglimento da parte del Ministero della Salute della richiesta di adesione alle convenzioni Consip pubblicate senza requisiti DNSH e/o art. 47 del DL 77/2021 ed adeguate nella fase post gara, indicando il dettaglio delle apparecchiature da acquistare da parte di questa Amministrazione in adesione a gare Consip compliant, tra cui, n. 2 angiografi fissi della Philips in adesione al Lotto 1 e n. 1 angiografo fisso della GE Medical Systems Italia in adesione al Lotto 2;
- nella medesima comunicazione del 04/11/2022 la Regione precisava che questa Amministrazione avrebbe dovuto emettere l'ordine di acquisto entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, coerentemente con l'obiettivo S. O.2.1;
- con lettera prot. 67086 del 08/11/2022 l'UOS Servizio Ingegneria Clinica comunicava all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la conferma delle configurazioni, con riferimento agli angiografi, inviate con le precedenti note prot. 49585/2022 e 50342/2022;

Preso atto che:

- con riferimento all'adesione alla gara Consip compliant - Lotto 1 (ID 2263) per n. 2 angiografi della ditta Philips non è stato possibile da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Giuseppina Montolli, trasmettere l'ordinativo di fornitura su piattaforma telematica Mepa, in quanto il massimale a disposizione del fornitore scelto era esaurito, come da comunicazione Consip del 21/11/2022 (prot. gen. 70180/2022);
- con e-mail del 22/11/2022 prot. gen. 70332 è stata data comunicazione alla Regione Veneto di quanto sopra da parte dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, in esito al tentativo di adesione alla gara Consip compliant;

Preso atto, altresì, che:

- a parziale modifica ed integrazione delle note prot. 50342/2022 e 67086/2022, il Responsabile dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica, come da prot. gen. 69809 del 18/11/22, ha indicato l'esatta configurazione di n. 1 angiografo cardiologico, in adesione al Lotto 2 ID 2263 della ditta GE Medical Systems Italia Spa, modello INNOVA IGS 5, e previsto anche il servizio di formazione specialistica e il servizio di smontaggio non conservativo dell'apparecchiatura da sostituire, per un importo complessivo di Euro 283.722,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 62.418,84, per un importo complessivo di Euro 346.140,84 (CIG ACCORDO QUADRO 866732138E – CIG. DERIVATO 949907008C – CUI F03901420236202200698 – CUP E39J22002080001 – (PRESA D'ATTO N. 46/2022);

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



- conseguentemente in pari data sono stati inviati dal RUP, dott.ssa Giuseppina Montolli, l'ordine diretto di acquisto di Fase I n. 7031799 e l'ordine diretto di acquisto di Fase II n. 7031911, relativi all'acquisto di n. 1 angiografo cardiologico destinato all'UOC di Cardiologia BRT, nella configurazione scelta dall'UOS Servizio Ingegneria Clinica con il supporto dell'UOC di Cardiologia BTR, comprensivo del servizio di formazione e dello smontaggio dell'angiografo da sostituire, alla ditta GE Medical Systems Italia Spa, con sede legale in via Galeno, 36 – 20126 Milano, P. IVA 03663500969 – C.F. 93027710016, in adesione alla gara Consip compliant ID 2263 – Lotto 2, per un importo complessivo di Euro 283.722,00, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 346.140,84, IVA compresa, allegando, altresì, il progetto di massima trasmesso dall'UOS Servizio Ingegneria Clinica;
- in data 22/11/2022 sono stati accettati entrambi gli ordini di fornitura di Fase I e II (quest'ultimo giusto prot. gen. 70799/2022) relativi all'acquisto di n. 1 angiografo cardiologico in adesione alla gara Consip, completo di accessori presenti in gara Consip e servizi di formazione e smontaggio;
- con e-mail del 15/12/2022 (prot. gen. 75782/2022) l'UOS Servizio Ingegneria Clinica ha comunicato all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica anche la necessità di ritirare l'apparecchiatura; richiesta inoltrata alla ditta GE Medical Systems Italia Spa con prot. 76343 del 20/12/2022, precisando che ai sensi del capitolato tecnico di gara Consip (ID 2263) il ritiro sarà gratuito e comunicando al contempo l'età dell'angiografo da sostituire (superiore ai 12 anni), destinato allo smaltimento quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visti:

- l'Accordo quadro sottoscritto dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa e Consip, che del presente provvedimento ne forma parte integrante;
- i termini di pagamento dell'angiografo Consip, fissati in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nell'ordine diretto di fornitura di fase II;
- la dichiarazione rilasciata dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa e la relativa documentazione a supporto con riferimento ai requisiti DNSH, così come risultante dalla piattaforma Mepa e inoltrata dall'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica al DEC, ing. Davide Fasoli o suo delegato, con lettera prot. gen. 11438 del 21/2/2023;
- i verbali di riunione e coordinamento, di cui ai MAG S 17 e 18 (prot. gen. 12940 del 28/02/2023);
- la dichiarazione della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. in ordine all'art. 47 DL 77/2021 (prot. gen. 15435/2023), inoltrata anch'essa al Direttore dell'Esecuzione del contratto, ing. Davide Fasoli, Responsabile dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica, o suo delegato, con lettera prot. 16614 del 16/03/2023;
- la nota prot. gen. 16704 del 16/03/2023 con la quale è stata inviata alla Ditta Ge Medical Systems Italia Spa da parte dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, la richiesta in ordine all'eventuale trattamento dati per procedere, in caso affermativo, all'eventuale Nomina del Responsabile esterno dei dati, attualmente in fase di approfondimento;
- la nota prot. 75553 del 15/12/2022 con la quale questa Amministrazione ha comunicato al Direttore Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettive le date di trasmissione degli ordini di fornitura di Fase I e II dell'angiografo a seguito dell'autorizzazione del Ministero della Salute in data 04/11/2022 ad aderire alle gare

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



Consip compliant, con riferimento al rispetto delle tempistiche imposte dalla Regione Veneto;

Preso atto che:

- il Direttore dell'Esecuzione del contratto della fornitura dell'angiografo di cui al Lotto 2 – GE Medical Systems Italia Spa è l'ing. Andrea Mazzocchi dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica, come risulta dai verbali di riunione e coordinamento di cui ai modelli MAG S 17 e 18;
- l'oggetto dell'ordine di fornitura di Fase I e II è coerente con quanto previsto dall'Accordo Quadro ID 2263 sottoscritto tra Consip S.p.A. e GE Medical Systems Italia S.p.A., quest'ultimo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con quanto previsto dal CIS (Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati delle Regioni e Province autonome), sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Veneto, e con quanto previsto dal Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi tra Regione Veneto e questa Amministrazione;
- gli ordini di fornitura di Fase I e II, sottoscritti dal RUP, dott.ssa Giuseppina Montolli, sono stati predisposti e trasmessi sulla piattaforma telematica di acquisto MEPA, accettati da Ge Medical Systems Italia S.p.A. e fungono da contratto di fornitura;
- l'angiografo di cui al Lotto n. 2 – CUP E39J22002080001, rientra tra le apparecchiature di cui alle schede Age.na.s. M6.C2-1.1.2 (Grandi apparecchiature Sanitarie), sottoscritte e validate in data 12/04/2022 dal RUP e dalla Regione Veneto e finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per complessivi Euro 608.000,00;
- è stato inviato dall'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica l'ordine tramite piattaforma NSO con il riferimento N. 540025/2022, per l'importo di Euro 316.140,84, IVA compresa (cod. aut. 3380 – partite finanziate - conto A02A0240A);
- con e-mail del 20/03/2023 (prot. gen.17646/2023) il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Maurizio Lorenzi, ha dichiarato che i lavori propedeutici all'installazione delle apparecchiature elettromedicali rientranti nel PNRR non sono di risanamento conservativo, per cui resta confermata l'IVA di legge da applicare sull'angiografo pari al 22%;

Ritenuto necessario:

- incaricare il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio di rispettare il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 REG. 2021/2141 UE e le tempistiche di pagamento previste dall'Accordo Quadro Consip e indicate nell'ordine di fornitura dell'angiografo fissato in 30 giorni dal ricevimento fattura e di ogni altro adempimento di competenza in ottemperanza all'Accordo Quadro, con il supporto delle UUOO/Servizi a vario titolo coinvolti, se necessario;
- Incaricare il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica di sottoscrivere la nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, nel caso in cui venisse confermata dalla ditta e/o dichiarata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Direttore dell'UOC di Cardiologia, la necessità di tale nomina, prima del collaudo dell'angiografo;
- rinviare il calcolo degli incentivi, di cui all'art. 113 del D Lgs. 50/2016 se ed in quanto dovuti, nelle more dell'adozione del relativo regolamento, al termine degli

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



acquisti destinati al completamento della fornitura dell'angiografo PNRR e in generale il quadro economico di spesa complessiva, al termine della procedura di acquisto di quanto necessario per la completa funzionalità dell'angiografo;

- di incaricare l'UOS Servizio Ingegneria Clinica di provvedere al collaudo dell'angiografo in tempo utile per consentire il pagamento della fattura a 30 gg dal suo ricevimento;
- di incaricare l'UOS Servizio Ingegneria Clinica di trasmettere all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica il capitolato, completo del progetto di massima, quest'ultimo se possibile, per l'adesione alla nuova gara Consip di angiografi, al fine di portare a termine gli acquisti previsti in PNRR (Grandi apparecchiature sanitarie);

Viste le autodichiarazioni rilasciate con riferimento al Lotto 2:

- dall'ing. Davide Fasoli e dall'ing. Andrea Mazzocchi dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica in qualità di valutatori datate 18/11/2022;
- dalla dott.ssa Giuseppina Montolli, in qualità di RUP, rilasciata in data 25/08/22;

Ritenuto, altresì, necessario richiamare gli incarichi dati alle UOCC/Servizi, di cui alla deliberazione n. 923/2022, con riferimento agli adempimenti conseguenti all'ordine di fornitura di n. 1 angiografo in adesione al lotto 2 Consip compliant ID 2263 - PNRR e a cui si rimanda, nel rispetto, per quanto di competenza, dell'Accordo Quadro allegato e parte integrante del presente provvedimento;

Tenuto conto, altresì, che:

- l'UOS Servizio Ingegneria Clinica con lettera prot. 15935 del 14/03/2023 e s.m.i. ha trasmesso all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica l'elenco degli ulteriori accessori, non previsti in gara Consip PNRR compliant ID 2263 – LOTTO 2 gara angiografi, ma necessari all'UOC di Cardiologia ad integrazione dell'angiografo cardiologico di cui al Lotto 2, già ordinato, da affidare direttamente e necessariamente alla GE Medical Systems Italia Spa, fornitrice dell'angiografo, per ragioni di natura tecnica, oltreché cliniche, come meglio dettagliate nella medesima nota a firma dei progettisti, nelle persone dell'ing. Davide Fasoli Responsabile dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica, del Prof. Flavio Luciano Ribichini, Direttore dell'UOC di Cardiologia e del dott. Gabriele Pesarini afferente alla medesima UOC;
- residua un finanziamento PNRR a copertura della spesa per la fornitura dell'angiografo di Euro 261.819,16 (Euro 608.000 - Euro 346.140,84), IVA 22% e somme a disposizione comprese, sufficiente a coprire il costo di tali accessori;

Viste:

- le autodichiarazioni dei progettisti allegate alla nota prot. 15935 del 14/03/2023;
- l'autodichiarazione del RUP di gara, dott.ssa Giuseppina Montolli, in data 15/03/2023;
- le indicazioni regionali date in ordine alla possibilità di acquistare accessori opzionali fuori Consip, nei limiti del finanziamento autorizzato, come da e-mail del 30/8/2022 (prot. gen. 52524/2022) e come risulta anche dall'e-mail del 18/01/2023;



Ritenuto conseguentemente necessario:

- indire l'affidamento diretto (AD N. 209/2023), con la ditta GE Medical Systems Italia Spa, per ragioni di natura tecnica, tenuto conto delle esigenze cliniche espresse dall'UOC di Cardiologia, per un importo di Euro 138.900,00, oltre IVA 22%, di cui Euro 0,00 per oneri non soggetti a ribasso per l'acquisto di accessori opzionali, non presenti nella gara Consip ID 2263 e necessari al reparto e ad integrazione della fornitura dell'angiografo di cui al Lotto. 2 – gara Consip, CUP E39J2200208000, CIG. - 97316446AD, da coprire con il finanziamento residuo destinato all'angiografo ed autorizzato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, per un importo massimo presunto di Euro 169.458,00, IVA 22% compresa;
- nominare Responsabile del Procedimento dell'AD N. 209/2023 la dott.ssa Giuseppina Montolli, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- autorizzare il Responsabile del Procedimento di gara, qualora occorra, a rettificare e/o integrare la Lettera d'Invito e/o il Capitolato Speciale d'Appalto e/o i relativi allegati, sentiti i servizi competenti, secondo le modalità di procedura previste dalla Piattaforma telematica "Mepa" e sul portale aziendale, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- approvare gli atti di gara, documenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella fattispecie:
 - Lettera d'Invito - Capitolato Speciale d'Appalto e relativa modulistica;
- stabilire che, considerato che la piattaforma Mepa garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura della documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate;
- provvedere al versamento del contributo per la procedura in affidamento diretto, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le tariffe ANAC di cui alla Delibera n. 621/2022, da imputare al bilancio economico di esercizio di questa Amministrazione (cod. aut. 1673 – spese generali – conto S06A10901);
- incaricare il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica di provvedere con proprio provvedimento all'aggiudicazione dell'Affidamento diretto n. 209/2023;
- di rinviare a un successivo provvedimento deliberativo la presa d'atto del quadro economico di spesa complessivo relativo all'angiografo CUP E39J22002080001 e ogni altro eventuale adempimento;

Preso atto del riferimento CUI indicato dall'UOS Servizio Ingegneria Clinica n. F03901420236201900325 di cui alla delibera di programmazione n. 1053/2022;

Preso atto che trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) b2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108/2021.

Visti:

- il D. lgs. 50/2016 e smi
- il D.M. Ministro della Salute 20/01/2022
- la deliberazione n. 923/2022 e n. 1053/2022
- le lettere prot. 49585/2022, 50342/2022, 67086/2022, 69809/2022, 76343/2022, 11438/2023, 15435/2023, 16614/2023, 16704/2023, 75553/2022, 15935/2023
- le e-mail prot. 52524/2022, 70180/2022, 70332/2022, 75782/2022, 17646/2023, 18/01/2023
- la pec. Prot. gen. 66442/2022
- la comunicazione Mepa prot. 70799/2022
- i Verbali riunione e coordinamento prot. gen. 12940/2023
- l'Ordine NSO N. 540025/2022
- gli ODF n. 7031799 e n. 7031911/2022
- le Autodichiarazioni del Rup del 25/8/2022 e del 15/03/2023
- le Autodichiarazioni dei soggetti valutatori del 18/11/2022 e del 14/03/2023

Attestata la regolarità amministrativa e tecnica da parte del Dirigente proponente;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) di prendere atto, con riferimento all'adesione alla gara Consip compliant - Lotto 1 (ID 2263) per n. 2 angiografi della ditta Philips che non è stato possibile, da parte del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Giuseppina Montolli, trasmettere l'ordinativo di fornitura su piattaforma telematica Mepa, in quanto il massimale a disposizione del fornitore scelto da questa Amministrazione era esaurito, come da comunicazione Consip del 21/11/2022 (prot. gen. 70180/2022);
- 2) di prendere atto che, con e-mail del 22/11/2022 prot. gen. 70332, è stata data comunicazione alla Regione Veneto dell'esito negativo dell'adesione al Lotto 1 di n. 2 angiografi Consip compliant ID 2263;
- 3) di incaricare l'UOS Servizio Ingegneria Clinica di trasmettere all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica il capitolato, completo del progetto di massima, quest'ultimo se possibile, per l'adesione alla nuova gara Consip di angiografi, al fine di portare a termine gli acquisti previsti in PNRR (Grandi apparecchiature sanitarie);

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



- 4) di prendere atto che sono stati inviati dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Giuseppina Montolli ed accettati dal fornitore in data 22/11/2022, l'ordine diretto di acquisto di Fase I n. 7031799 e l'ordine diretto di acquisto di Fase II n. 7031911, relativi all'acquisto di n. 1 angiografo cardiologico destinato all'UOC di Cardiologia BTR, nella configurazione scelta dall'UOS Servizio Ingegneria Clinica con il supporto dell'UOC di destinazione, unitamente al servizio di formazione e allo smontaggio dell'angiografo da sostituire, alla ditta GE Medical Systems Italia Spa, con sede legale in via Galeno, 36 – 20126 Milano, P. IVA 03663500969 – C.F. 93027710016, in adesione alla gara Consip compliant ID 2263 – Lotto 2, per un importo complessivo di Euro 283.722,00, oltre IVA 22%, per un importo complessivo di Euro 346.140,84, IVA 22% compresa, allegando, altresì, agli stessi odf, il progetto di massima trasmesso dall'UOS Servizio Ingegneria Clinica;
- 5) di prendere atto che la ditta GE Medical Systems Italia Spa provvederà anche al ritiro gratuito dell'angiografo da sostituire (avente un'età superiore ai 12 anni) per lo smaltimento quale rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica;
- 6) di aderire alle condizioni di cui all'Accordo quadro sottoscritto dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa e Consip, che del presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 7) di incaricare l'UOS Servizio Ingegneria Clinica di provvedere al collaudo dell'angiografo in tempo utile per consentire il pagamento della fattura a 30 gg dal suo ricevimento, visti i termini di pagamento fissati;
- 8) di prendere atto della dichiarazione rilasciata dalla ditta GE Medical Systems Italia Spa e della relativa documentazione a supporto con riferimento ai requisiti DNSH (Do No Significant Harm);
- 9) di prendere atto della dichiarazione della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. in ordine all'art. 47 DL 77/2021 (prot. gen. 15435/2023);
- 10) di prendere atto che questa Amministrazione con nota prot. 75553 del 15/12/2022 ha comunicato al Direttore Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettive la data di trasmissione degli ordini di fornitura di Fase I e II dell'angiografo di cui al Lotto 2, a seguito dell'autorizzazione del Ministero della Salute in data 04/11/2022 per l'aderire alla gara ID 2263 Consip compliant, inoltrata dalla Regione Veneto;
- 11) di prendere atto che il Direttore dell'Esecuzione del contratto della fornitura dell'angiografo di cui al Lotto 2 – GE Medical Systems Italia Spa è l'ing. Andrea Mazzocchi dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica, come risulta dai verbali di riunione e coordinamento di cui ai modelli MAG S 17 e 18;
- 12) di prendere atto che l'oggetto dell'ordine di fornitura di Fase I e II è coerente con quanto previsto dall'Accordo Quadro ID 2263 sottoscritto tra Consip S.p.A. e GE Medical Systems Italia S.p.A., quest'ultimo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con quanto previsto dal CIS (Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati delle Regioni e Province autonome), sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Veneto, e con quanto previsto dal Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi tra Regione Veneto e questa Amministrazione;
- 13) di prendere atto che l'angiografo di cui al Lotto n. 2 – CUP E39J22002080001, rientra tra le apparecchiature di cui alle schede Age.na.s. M6.C2-1.1.2 (Grandi apparecchiature Sanitarie), sottoscritte e validate in data 12/04/2022 dal RUP e dalla Regione Veneto e finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per complessivi Euro 608.000,00;

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



- 14) di prendere atto che è stato inviato dall'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica anche l'ordine contabile tramite NSO con il riferimento N. 540025/2022, per l'importo di Euro 316.140,84, IVA 22% compresa (cod. aut. 3380 – partite finanziate - conto A02A0240A)
- 15) di prendere atto che il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Maurizio Lorenzi, ha dichiarato che i lavori propedeutici all'installazione delle apparecchiature elettromedicali rientranti nel PNRR non sono di risanamento conservativo, per cui resta confermata l'IVA di legge da applicare sull'angiografo pari al 22%;
- 16) di incaricare il Direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio di rispettare il divieto del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 REG. 2021/2141 UE e la tempistica di pagamento prevista dall'Accordo Quadro Consip per la fornitura dell'angiografo fissato nell'ordine di fornitura in 30 giorni dal ricevimento fattura e di ogni altro adempimento di competenza in ottemperanza all'Accordo Quadro, con il supporto delle UUOO/Servizi a vario titolo coinvolti, se necessario;
- 17) di incaricare il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica di sottoscrivere la nomina del Responsabile esterno del trattamento dati, nel caso in cui venisse confermata dalla ditta e/o dichiarata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Direttore dell'UOC di Cardiologia, la necessità di tale nomina, prima del collaudo dell'angiografo;
- 18) di rinviare il calcolo degli incentivi, di cui all'art. 113 del D Lgs. 50/2016 se ed in quanto dovuti, nelle more dell'adozione del regolamento, al termine degli acquisti destinati al completamento della fornitura dell'angiografo PNRR e in generale il quadro economico di spesa complessiva, al termine della procedura di acquisto di quanto necessario per la completa funzionalità dell'angiografo;
- 19) di richiamare, altresì, gli incarichi dati alle UOCC/Servizi, di cui alla deliberazione n. 923/2022, con riferimento agli adempimenti conseguenti all'ordine di fornitura di n. 1 angiografo in adesione al lotto 2 Consip compliant ID 2263 - PNRR e a cui si rimanda, nel rispetto, per quanto di competenza, dell'Accordo Quadro allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- 20) di incaricare il Direttore dell'UOC Provveditorato di acquistare gli ulteriori accessori, non previsti in gara Consip PNRR compliant ID 2263 – LOTTO 2 gara angiografi, ma necessari all'UOC di Cardiologia BTR ad integrazione dell'angiografo cardiologico di cui al Lotto 2, già ordinato, da affidare direttamente e necessariamente alla GE Medical Systems Italia Spa, fornitrice dell'angiografo, per ragioni di natura tecnica, oltretutto cliniche, come meglio dettagliate nella nota prot. 15935 del 14/03/2023, a firma dei progettisti, nei limiti del finanziamento residuo e destinato all'angiografo ordinato;
- 21) di indire, conseguentemente, l'affidamento diretto (AD N. 209/2023), con la ditta GE Medical Systems Italia Spa, per ragioni di natura tecnica, tenuto conto delle esigenze cliniche espresse dall'UOC di Cardiologia, per un importo a base d'asta di Euro 138.900,00, oltre IVA 22%, di cui Euro 0,00 per oneri non soggetti a ribasso, per l'acquisto di accessori opzionali, non presenti nella gara Consip ID 2263 e necessari all'UOC destinataria e ad integrazione della fornitura dell'angiografo di cui al Lotto. 2 – gara Consip, CUP E39J2200208000, CIG 97316446AD, da coprire con il finanziamento residuo destinato all'angiografo ed autorizzato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, per un importo massimo presunto di Euro 169.458,00, IVA 22% compresa;

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente



- 22) di nominare Responsabile del Procedimento dell'AD N. 209/2023 la dott.ssa Giuseppina Montolli, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- 23) di autorizzare il Responsabile del Procedimento di Gara, qualora occorra, a rettificare e/o integrare la Lettera d'Invito e/o il Capitolato Speciale d'Appalto e/o i relativi allegati, sentiti i servizi competenti, secondo le modalità di procedura previste dalla Piattaforma telematica "Mepa" e sul portale aziendale, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- 24) di approvare gli atti di gara, documenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella fattispecie:
 - Lettera d'Invito - Capitolato Speciale d'Appalto e relativa modulistica;
- 25) di stabilire che, considerato che la piattaforma Mepa garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura della documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate;
- 26) di provvedere al versamento del contributo per la procedura in affidamento diretto, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le tariffe ANAC di cui alla Delibera n. 621/2022, da imputare al bilancio economico di esercizio di questa Amministrazione (cod. aut. 1673 – spese generali – conto S06A10901);
- 27) di incaricare il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica di provvedere con propria Determinazione all'aggiudicazione dell'Affidamento diretto n. 209/2023;
- 28) di rinviare a un successivo provvedimento deliberativo la presa d'atto del quadro economico di spesa complessivo relativo all'angiografo CUP E39J22002080001 e ogni altro eventuale adempimento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Vania Rado

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde Carlucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Callisto Marco Bravi

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI FISSI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – SUB LOTTI 1.A, 1.B, 2.A e 2.B

ID SIGEF 2263

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI FISSI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI
OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
TRA**

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 Settembre 2021 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, con sede legale e amm.va in Milano, Via Galeno n. 36 capitale sociale € 5.000.000,00 i.v., iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-MonzaBrianza-Lodi al n. 93027710016 - R.E.A. 1689710 – P. Iva 03663500969 – Cod. Fiscale 93027710016 in persona del Legale Rappresentante Sara Chicca, giusta poteri allo stesso conferiti da Consiglio di Amministrazione del 31/03/2016 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a)** che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b)** che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c)** che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d)** che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 24/03/2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 55 del 19/03/2021, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate;
- e)** i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
- f)** che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori;
- g)** che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

- **per il Lotto 1.A** – i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.a. rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160439 per un importo di Euro 29.424,09 = (ventinovemilaquattrocentoventiquattro/09) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni rilasciata dalla UniCredit S.p.A. ed avente n. 460011763279 per un importo di Euro 1.054.559,20 = (unmilionequinquantaquattromilacinquecentocinquantanove/20) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160329 per un importo pari ad Euro 2.350,00 = (duemilatrecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- **per il Lotto 1.B** – i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.a. rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160438 per un importo di Euro 21.771,70 = (ventunomilasettecentosettantuno/70) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni rilasciata dalla UniCredit S.p.A. ed avente n. 460011763266 per un importo di Euro 629.202,00 = (seicentoventinovemiladuecentodue/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160332 per un importo pari ad Euro 2.000,00 = (duemila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- **per il Lotto 2.A** – i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.a. rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160440 per un importo di Euro 22.391,67 = (ventidue milatrecentonovantuno/67) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni rilasciata dalla UniCredit S.p.A. ed avente n. 460011763243 per un importo di Euro 806.771,60 = (ottocentoseimilasettecentosettantuno/60) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160341 per un importo pari ad Euro 1.700,00 = (millesettecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- **per il Lotto 2.B** – i) la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.a. rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160441 per un importo di Euro 19.914,48 = (diciannovemilanovecentoquattordici/48) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni rilasciata dalla UniCredit S.p.A. ed avente n. 460011763264 per un importo di Euro 654.190,40 = (seicentocinquantaquattromilacentonovanta/20) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura; iii) la garanzia rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. ed avente n. S364912160337 per un importo pari ad Euro 2.000,00 = (duemila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;

j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
- c) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
- e) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
- f) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
- g) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura:** il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione dell'Ordine di fornitura perfezionato da parte dell'operatore economico, eventualmente individuato tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, avente ad oggetto la fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri;
- h) **Ordine di fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico, nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le eventuali specifiche esigenze dell'Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore;
- i) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- j) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- k) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) Allegato "C" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "D" Nomina a responsabile del trattamento dei dati, Allegato "E" (Patto di integrità), Allegato "F" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore).

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
- h) dal patto di integrità;
- i) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Nell'Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto, prima dell'emissione dell'Ordine, essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dal successivo comma 9 dell'art. 6.

2. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di angiografi fissi, dispositivi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
3. Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, considerato il posizionamento del fornitore in graduatoria, è pari a:
 - **Lotto 1.A – Angiografi vascolari Sublotto "acquisto":** 14 (quattordici) angiografi
 - **Lotto 1.B – Angiografi vascolari Sublotto "noleggior":** 5 (cinque) angiografi
 - **Lotto 2.A – Angiografi cardiologici Sublotto "acquisto":** 11 (undici) angiografi
 - **Lotto 2.B – Angiografi cardiologici Sublotto "noleggior":** 5 (cinque) angiografi
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni sub-lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell'AQ stipulato con ogni singolo Fornitore.
5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i:
 - i. criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo così come individuato nel precedente comma 3 del presente articolo;
 - ii. in deroga al criterio i) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo così come individuato nel precedente comma 3 del presente articolo, in base alle specifiche esigenze adeguatamente motivate e di seguito indicate:
 - funzionalità specifiche e/o applicativi software con caratteristiche specifiche legate all'utilizzo clinico;
 - tipologia di installazione specifica (soffitto/pavimento);
 - configurazione con detettore di dimensioni diverse da quelle previste nella configurazione base (solo per il Lotto 2);
 - tempi stringenti per la consegna e installazione dell'apparecchiatura.
7. In applicazione del/i predetto/i criterio/i, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori.
8. L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore avviene attraverso l'invio dell'Ordine di fornitura.
9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di fornitura e segnatamente: la fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi connessi ed opzionali.
10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

- quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui ai precedenti commi 3 e 6;
 - c. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data 17/11/2021 di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.
4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata di 12 (dodici) mesi per i Sub-lotti in acquisto e di 84 (ottantaquattro) mesi per i Sub-lotti in noleggio, decorrenti dalla data di inizio dell'esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'Allegato "C", "Corrispettivi e tariffe", i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermi i prezzi unitari offerti, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 24 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà perfezionato entro 15 (quindici) giorni solari dall'emissione e inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione dovrà indicare quanto specificato al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.
3. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 9 al Capitolato d'Oneri, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
5. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro 4 (quattro) giorni solari dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordine di Fornitura perfezionato ai sensi del paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre 4 (quattro) giorni solari dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno solare successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura perfezionati, inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione, che coincide con l'accettazione dell'Ordine di Fornitura da parte del Fornitore (par. 3.2 del Capitolato Tecnico), per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i soprarichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro 2 (due) giorni solari dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura perfezionato, del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
19. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al **combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice**. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.
14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di quantitativo, importo, valore stimato di contratto, data di consegna, importi fatturati suddivisi per Amministrazione, ecc.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 15, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, la data di cessazione dello stesso, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi stabiliti nel Capitolato d'oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 16, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.

4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN indicato n. IT27X0306905036100000004389.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - SOPRALLUOGO E ATTIVITÀ CONNESSE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO

1. Trovano applicazione le regole indicate al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, per quanto riguarda le attività propedeutiche all'invio dell'Ordine di Fornitura. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i sopralluoghi relativi alle Richieste Preliminari di Fornitura, secondo le tempistiche e le modalità indicate al suddetto paragrafo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. La Fornitura oggetto di ciascun Ordine di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordine medesimo.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio.
4. In esecuzione di ciascun Appalto Specifico, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il sopralluogo di verifica e le attività connesse, la consegna e l'installazione nonché tutti gli ulteriori servizi connessi, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
5. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità/collaudo delle forniture oggetto dell'Appalto Specifico, comprensivo di eventuali dispositivi opzionali, per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente 'Accordo Quadro e nel par. 6 del Capitolato Tecnico.
6. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.
7. Le verifiche di conformità/collaudo di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se abbiano dato esito positivo e i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità/collaudo relativamente agli angiografi fissi, comprensivi degli eventuali dispositivi opzionali, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità/collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, secondo le modalità indicate al par. 6 del Capitolato tecnico, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature che non abbiano superato la verifica, fatto salvo l'ulteriore danno.

10. Conclusa positivamente la verifica di conformità/collaudo, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
11. **Sub-lotti "noleggio"**: Le Amministrazioni Contraenti in corso di esecuzione contrattuale e con cadenza trimestrale eseguiranno verifiche di conformità per verificare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento e relative ai servizi connessi ed opzionali secondo le modalità di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico. L'esito delle operazioni di verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, deve essere comunicato al Fornitore.
12. **Sub-lotti "noleggio"**: Conclusa positivamente la verifica di conformità trimestrale, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
13. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili e dei servizi connessi e/o opzionali.
14. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
15. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza *full risk* per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio associato alla fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore dovrà garantire il servizio di informazione, di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli Appalti Specifici, un apposito "Customer Care" telefonico, con funzione sia di centro informazioni sulle modalità di emissione delle "Richieste preliminari/Ordini di Fornitura" che di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Il numero di telefono, numero di fax, l'email e/o la PEC sono pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it. È obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente a Consip qualsiasi variazione dei suddetti riferimenti. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. Il Fornitore è tenuto all'erogazione del servizio di formazione del personale sull'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali secondo quanto prescritto al par. 7 del Capitolato tecnico e, qualora richiesto, il servizio

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

opzionale di formazione specialistica del personale secondo quanto prescritto al par. 13 del Capitolato tecnico.

4. Il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi con la fornitura di cui al par. 9 e 10 del Capitolato tecnico qualora richiesti dall'Amministrazione nell'Ordine di fornitura.
5. **Sub-lotti "noleggio"**: Il Fornitore, al termine della durata del contratto o alla scadenza anticipata in caso di recesso o risoluzione, è tenuto a prestare il servizio di ritiro delle apparecchiature ordinate e dei relativi dispositivi opzionali al termine di durata del contratto secondo quanto indicato al par. 11 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato "C" del presente Accordo Quadro.
2. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. **Sub-lotti "acquisto"**: Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura dovessero richiedere il ritiro di un'apparecchiatura a fini di sostituzione come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna a riconoscere uno sconto pari a:
 - 2,5% sul prezzo del nuovo angiografo per apparecchiature da ritirare/sostituire di età inferiore o uguale a 7 anni;
 - 1,5% sul prezzo del nuovo angiografo per apparecchiature da ritirare/sostituire di età superiore a 7 anni ed inferiore a 12.
5. **Sub-lotti "noleggio"**: Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura dovessero richiedere il ritiro di un'apparecchiatura a fini di sostituzione come previsto dal paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore si impegna a riconoscere uno sconto pari a:
 - 1,5% sul prezzo del nuovo angiografo per apparecchiature da ritirare/sostituire di età inferiore o uguale a 7 anni;
 - 1% sul prezzo del nuovo angiografo per apparecchiature da ritirare/sostituire di età superiore a 7 anni ed inferiore a 12.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. **Sub-lotti "acquisto"**: Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
8. **Sub-lotti "noleggio"**: I predetti corrispettivi saranno fatturati trimestralmente con emissione di fattura posticipata a partire dalla "Data di accettazione" della fornitura successivamente all'esito positivo di ciascuna verifica trimestrale di conformità.
9. Per quanto riguarda il "Servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati" (cfr. par. 12 del Capitolato tecnico) i corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione solo a seguito dell'avvenuta esecuzione delle relative prestazioni.
10. **Sub-lotti "noleggio"**: Ferma l'applicazione delle penali di cui all'art. 14, nel caso in cui l'apparecchiatura non sia utilizzabile, per guasto o riparazione, per un periodo di tempo superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi, i corrispettivi, saranno decurtati dell'importo relativo ai giorni solari di effettivo inutilizzo dell'apparecchiatura.
11. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine, alla "Data di accettazione" della fornitura, <(eventuale)> per il "servizio

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

opzionale di smontaggio delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali” alla comunicazione di avvenuto smontaggio contenente la data di erogazione del servizio>, e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

12. **Sub-lotti “noleggjo”:** I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
13. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
14. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
15. Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle “Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” in data 29 dicembre 2020, l’Amministrazione Contraente rientrando nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine, l’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, l’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.
17. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 21 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
18. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
19. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari,

- sul conto corrente n. 000003194949 , intestato al Fornitore presso UniCredit SpA – Ag. 05364 Filiale di Roma - Largo Francesco Anzani, 13, Codice IBAN IT 48 F 02008 05364 000003194949;
- sul conto corrente n. 000004823808 , intestato al Fornitore presso UniCredit SpA – Ag. 05364 Filiale di Roma - Largo Francesco Anzani, 13, Codice IBAN IT 77 G 02008 05364 000004823808;
- sul conto corrente n. 000002952122 , intestato al Fornitore presso Intesa San Paolo – Ag. 20407 Filiale di Monza – Piazza Trento e Trieste, 10, Codice IBAN IT 94 N 03069 20407 000002952122.

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

20. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all'atto dell'accettazione dell'Ordine di fornitura.
21. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
22. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
23. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
24. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
25. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
26. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
27. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordine di fornitura, *nel caso di fornitura Sub-lotti "acquisto"*, pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura, *nel caso di Sub-lotti "noleggio"*. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 6 (sei) giorni solari dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non

inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 (quindici) giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.

28. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
29. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
30. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
33. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 18 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0001%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 18.
34. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,0001%.

ARTICOLO 13 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 14 - PENALI

1. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 16.1 del Capitolato Tecnico e al paragrafo 3 del Capitolato d'oneri, risulti che:
 - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei

Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% degli Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

2. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 3 del successivo articolo 34, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 3 del seguente articolo 34 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, per:

- l'effettuazione del sopralluogo al fine di verificare lo stato dei locali;
- l'invio di un "progetto di massima";

il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale determinata in misura pari a Euro 100,00 (cento/00), fino a un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il rispetto dei termini di sopralluogo di cui al presente comma ovvero i diversi tempi eventualmente concordati tra le parti e, conseguentemente il pagamento della penale per il caso di ritardo rispetto ai medesimi termini, non potrà essere richiesto al Fornitore laddove sia stato superato e comunicato all'Amministratore contraente il numero massimo complessivo di sopralluoghi cui il Fornitore è obbligato.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati al paragrafo 3.3, 4 e 5 del Capitolato Tecnico, per:

- l'effettuazione del sopralluogo di verifica successivamente agli eventuali lavori effettuati dall'Amministrazione Contraente;
- l'esecuzione degli interventi a carico del Fornitore;
- la consegna e l'installazione dell'apparecchiatura e degli eventuali dispositivi opzionali;

ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il rispetto dei termini di consegna di cui al presente comma ovvero i diversi tempi eventualmente concordati tra le parti e, conseguentemente il pagamento della penale per il caso di ritardo rispetto ai medesimi termini, non potrà essere richiesto al Fornitore laddove sia stato superato e comunicato all'Amministratore contraente il numero massimo complessivo di consegne cui il Fornitore è obbligato. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura/servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di

Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la/il fornitura/servizio inizierà ad essere eseguita/o in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, i) rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità/collauda; ii) di ripetizione delle prove di collaudo in caso di esito negativo delle verifiche di conformità; secondo quanto indicato al par. 6 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati per l'erogazione della formazione del personale previsti nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini concordati per l'erogazione della formazione specialistica del personale previsti nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni riscontrata difformità rispetto a quanto prescritto nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico in ordine all'originalità delle parti di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni ora lavorativa di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, sia rispetto ai tempi di intervento sia per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo in caso di manutenzione correttiva, previsti al paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico per la sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un'apparecchiatura/dispositivo identici o migliori a quello malfunzionante, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti per:
 - a) la messa a disposizione di un Customer Care (par. 8.3 del Capitolato Tecnico);
 - b) la predisposizione del servizio di telediagnosi (par. 8.4 del Capitolato Tecnico ovvero i diversi tempi concordati tra le parti),l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l'Amministrazione per il servizio di ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, e per il servizio di ritiro delle apparecchiature da sostituire, di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a

corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

14. **Esclusivamente per i sub-lotti "noleggio"**: Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato tecnico, per l'effettuazione dello smontaggio e del successivo ritiro delle apparecchiature ordinata al termine di durata del contratto (par. 11 del Capitolato Tecnico), ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l'Amministrazione per il servizio opzionale di smontaggio delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati, ai fini del successivo ritiro dell'apparecchiatura da dismettere o da sostituire, di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.
18. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", l'Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto dell'Appalto Specifico per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno.
19. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
20. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

21. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
22. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
23. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
24. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 15 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva:
- **per il lotto 1.A** - rilasciata in data 27/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n S364912160439 di importo pari a Euro 29.424,09 = (ventinovemilaquattrocentoventiquattro/09);
 - **per il lotto 1.B** - rilasciata in data 27/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n S364912160438 di importo pari a Euro 21.771,70 = (ventunomilasettecentosettantuno/70);
 - **per il lotto 2.A** - rilasciata in data 27/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n S364912160440 di importo pari a Euro 22.391,67 = (ventidueemilatrecentonovantuno/67);
 - **per il lotto 2.B** - rilasciata in data 27/10/2021 dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. avente n S364912160441 di importo pari a Euro 19.914,48 = (diciannovemilanovecentoquattordici/48).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva
- **per il lotto 1.A** - rilasciata in data 29/09/2021 dalla UniCredit S.p.A. avente n 460011763279 di importo pari a Euro 1.054.559,20 = (unmilionequinquantaquattromilacinquecentocinquantanove/20) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - **per il lotto 1.B** - rilasciata in data 29/09/2021 dalla UniCredit S.p.A. avente n 460011763266 di importo pari a Euro 629.202,00 = (seicentoventinovemiladuecentodue/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - **per il lotto 2.A** - rilasciata in data 29/09/2021 dalla UniCredit S.p.A. avente n 460011763243 di importo

pari a Euro 806.771,60 = (ottocentoseimilasettecentosettantuno/60) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;

- **per il lotto 2.B** - rilasciata in data 29/09/2021 dalla UniCredit S.p.A. avente n. 460011763264 di importo pari a Euro 654.190,40 = (seicentocinquantaquattromilacentonovanta/20) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.

5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d'Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di:
(i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 18. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 12, comma 18.

12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 2, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
16. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione
 - **per il Lotto 1.A** – rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 29/9/2021 ed avente n. S364912160329 per un importo pari ad Euro 2.350,00 = (duemilatrecentocinquanta/00);
 - **per il Lotto 1.B** – rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 29/09/2021 ed avente n. S364912160332 per un importo pari ad Euro 2.000,00 = (duemila/00);
 - **per il Lotto 2.A** – rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 29/09/2021 ed avente n. S364912160341 per un importo pari ad Euro 1.700,00 = (millesettecento/00);
 - **per il Lotto 2.B** – rilasciata dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 29/09/2021 ed avente n. S364912160337 per un importo pari ad Euro 2.000,00 = (duemila/00).
17. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
- g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 15 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 24;
- j) nei casi di cui agli articoli 10 (Sopralluogo e attività connesse, consegna, installazione e Verifica di conformità/collaudo); 12 (Corrispettivi e Fatturazione), 20 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 23 (Divieto di cessione del contratto), 29 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 31 (Subappalto), 32 (Danni, responsabilità civile);
- k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14, commi 25 e 26;
- l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- n) in caso di avalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- o) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip S.p.a. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato "D" al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
5. **Esclusivamente per i sub-lotti "noleggjo"**: Ferme restando le ipotesi di risoluzioni previste nei precedenti commi, costituisce ulteriore causa di risoluzione il caso di apparecchiatura non utilizzabile per guasto o riparazione, per un periodo di tempo superiore ai 45 (quarantacinque) giorni solari, fatta eccezione per eventi accidentali non prevedibili e non riconducibili al Fornitore.
6. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
8. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
9. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
10. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 17 - RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELL'EMISSIONE DELLA RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

1. I lavori, a cura della Amministrazione, necessari per la predisposizione dei locali in cui dovrà essere installata l'apparecchiatura dovranno essere avviati e conclusi entro i termini indicati nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.2.
2. Nel caso in cui entro i termini di cui al precedente comma i lavori non siano stati ultimati per fatto imputabile all'Amministrazione, quest'ultima dovrà corrispondere al Fornitore, a titolo di indennizzo, un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese di ritardo (o frazione) a decorrere dal suddetto termine, fino al giorno della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta conclusione dei lavori.
3. Decorso un anno dalla scadenza dei termini di cui al comma 1:
 - a) il Fornitore avrà diritto alla corresponsione di un indennizzo per un importo pari a Euro 700,00 (settecento/00) per ogni mese di ritardo (o frazione), fino al giorno della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta conclusione dei lavori;
 - b) fermo restando quanto previsto alla lett. a), il Fornitore potrà proporre all'Amministrazione, tramite comunicazione trasmessa a mezzo PEC, lo scioglimento del contratto attuativo. L'Amministrazione, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, potrà decidere se accogliere la proposta di scioglimento o se rigettarla, proseguendo il rapporto contrattuale. In caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione ovvero nel caso in cui quest'ultima rifiuti la proposta di scioglimento con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, il rapporto contrattuale proseguirà e l'Amministrazione sarà comunque tenuta alla corresponsione dell'indennizzo fino alla comunicazione di conclusione dei lavori.
4. Oltre alle somme espressamente previste e quantificate ai precedenti commi 2 e 3, il Fornitore non avrà diritto a pretendere alcun ulteriore compenso o indennizzo o riconoscimento economico di qualsiasi tipo. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 non potranno in ogni caso superare il 5% del valore dell'Ordine di fornitura. In caso di accoglimento della proposta di scioglimento di cui al comma 3, il Fornitore non avrà diritto ad alcuna ulteriore indennità o riconoscimento economico di qualsiasi tipo oltre a quanto già percepito.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni

solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 20 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

ARTICOLO 21 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 28.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è l'Ing. Simone Viscardi.
2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A.

ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 24 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

ARTICOLO 25 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o dispositivi opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o dispositivo opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. si riserva di procedere alla verifica tecnica (tramite collegamento da remoto) in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".
3. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. entro 20 (venti) giorni lavorativi dalle dichiarazioni di cui al comma 1 comunicherà al Fornitore due date alternative in cui l'apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile e abilitata all'uso clinico, presso una struttura sanitaria del territorio italiano o, eventualmente, europeo, per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche. Nell'ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l'onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature e tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica.
4. Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica.
5. La Consip S.p.A. si riserva, sempre nell'ambito della verifica relativa alle caratteristiche tecniche, di procedere a una valutazione sulla qualità delle bioimmagini prodotte dall'apparecchiatura offerta in sostituzione e delle caratteristiche migliorative valutate tramite video-demo.
6. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della eventuale verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Accordo quadro, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 26 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura o del materiale di consumo oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime; le apparecchiature o i dispositivi opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo:
 - una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: i) alla intervenuta evoluzione tecnologica; ii) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; iii) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive";
 - idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Accordo Quadro.
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. si riserva di procedere alla verifica tecnica (tramite collegamento da remoto) in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di caratteristiche tecniche almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Accordo Quadro. In particolare, al fine di procedere alla suddetta eventuale verifica, Consip S.p.A., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalle dichiarazioni di cui al comma 1, comunicherà al Fornitore due date alternative in cui l'apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile presso una struttura sanitaria del territorio italiano o, eventualmente, europeo, per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche tecniche. Nell'ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l'onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature, nonché tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica. Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica tecnica.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della eventuale verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 25 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onori come sopra richiamata.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all'Accordo Quadro,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e Contatti derivanti dagli Appalti specifici.

4. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.
5. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo sarà nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
7. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Accordo Quadro.
8. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
9. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), nonché l'adeguamento alle ulteriori eventuali misure supplementari di cui alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore. Nel caso in cui all'esito di eventuali verifiche,

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Contraente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie e delle eventuali ulteriori misure supplementari di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto di fornitura ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 29 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 31 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta – sub-lotto 1.A, sub-lotto 1.B, sub-lotto 2.A e sub-lotto 2.B - si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: attività di installazione, addestramento e manutenzione di iniettori.
2. Il subappalto, ove dichiarato, in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi.
3. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
6. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A. il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - B. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni Contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione Contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
12. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
14. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

15. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 32 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 33 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

ARTICOLO 34 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore a decorrere dalla data di stipula del primo contratto attuativo è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato .
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 (quindici) giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 (trentacinque) giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni sub-lotti 1.A, 1.B, 2.A e 2.B - ID SIGEF 2263

Accordo Quadro

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sull'AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi 90 (novanta) giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 (novanta) giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT27X0306905036100000004389.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip

S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 35 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì 10/11/2021

CONSIP S.p.A.

F.to digitalmente

IL FORNITORE

F.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da Appalti specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Sopralluogo e attività connesse, consegna, installazione e Verifica di conformità/collauda), Articolo 12 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 13 (Costi della sicurezza); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Ritardo nell'esecuzione dei lavori a seguito dell'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura); Articolo 18 (Recesso); Articolo 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Responsabile del servizio), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"); Articolo 25 (Fuori produzione); Articolo 26 (Evoluzione tecnologica); Articolo 27 (Foro competente); Articolo 28 (Trattamento dei dati personali); Articolo 29 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 30 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 31 (Subappalto), Articolo 32 (Danni e responsabilità civile), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 35 (Clausola finale).

Roma, lì 10/11/2021

IL FORNITORE

F.to digitalmente



DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA Direttore: Dott.ssa Giuseppina Montolli Dirigente Vicario: Dott. Roberto Strazieri P.le Stefani, 1 (Padiglione 26) - 37126 Verona - Tel. 045 812 1712 - Fax 045 812 1736 e-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it

AREA BENI INVESTIMENTO e MANUTENZIONI
Responsabile di Area: Dott.ssa Nadia Vincenzi – Tel. 045 812 1757
Tel. 045 812 1733 - Fax 045 812 1758

Prof. n.

NV/mrl/II

Verona,

LETTERA D'INVITO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (ALLEGATO 1)

Affidamento diretto n. 209/2023

**ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) e della L.120/2020, modificata dalla L. 108/2021
e del D.Lgs. 50/16 e smi .**

**Finanziamento PNRR.M6.C2 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(Grandi apparecchiature)_CUP: E39J22002080001_CIG: 97316446AD.**

Trasmessa tramite Piattaforma Mepa

Spett.le ditta

Ge Medical Systems Italia S.r.l.
Via Galeno, 36 – 20126 Milano (MI),
P. IVA 03663500969 –
C.F. 93027710016

**ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

Questa A.O.U.I., nell'ambito del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) di cui alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, ha necessità di procedere all'affidamento diretto (AD N. 209/2023) per le ragioni di natura tecnica e in base alle esigenze cliniche a seguito di delibera a contrarre **n. del**, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, tramite piattaforma telematica MEPA, per la fornitura di Accessori da installare sull'Angiografo cardiologico, fornito da codesta ditta a seguito di adesione ad accordo quadro Consip compliant ID 2263 – LOTTO 2, occorrenti all'UOC Cardiologia BTR.

Il presente acquisto è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito della Mission M6.C2.1.1.2 (grandi apparecchiature sanitarie), ad eccezione del contributo ANAC a carico di questa amministrazione che troverà evidenza nel bilancio economico della stessa.

Finanziamento PNRR – CUP E39J22002080001, che s'intende disciplinata dalle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nella seguente configurazione:

Q.tità	Descrizione
2	Linkset: Modulo di ingresso per apparecchiature Integrate (oltre gli 8 ingressi del monitor): 2 unità



2	Viewpoint: Moduli di ingresso DVI
1	Pedale Wireless
1	Protezione Schermo Large Display:
1	Bundle StentVesselViz e HCF:
1	Analisi cardiache stenosi e ventricolare su consolle principale angiografo
1	Analisi cardiache stenosi e ventricolare su workstation
1	Analisi stenosi da touchscreen
1	Poggia braccia imbottito + estensione binari
1	Interfaccia Medis QFR:

per un importo complessivo **a base d'asta complessivo pari ad € 138.900,00, di cui Euro 0,00 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso**, oltre IVA 22%, comprensiva di trasporto, consegna, installazione, collaudo e del servizio di assistenza in garanzia di un anno full risk.

Trattasi di intervento "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si trova nell'ambito di applicazione delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) b2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di cui in specifico agli artt. 47, 48, 49, 50 e 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108/2021.

CIG:97316446AD

CUP: E39J22002080001

CUI: F03902401420236201900325 (Deliberazione n.1053/2022)

TRATTAMENTO DATI – AFFIDAMENTO DIRETTO

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni e/o servizi, o comunque raccolti dall'A.O.U.I. a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura nonché alle attività ad essa correlate e conseguenti.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA - AGGIUDICAZIONE

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell'offerta, la stessa sarà acquisita dal Sistema e, oltre a non essere più modificabile o sostituibile, e sarà conservata dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che la Piattaforma Mepa garantisce la segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura della documentazione caricata (amministrativa, tecnica e quella economica), avverrà in seduta riservata e contemporaneamente per una valutazione complessiva da parte della stazione Appaltante.



Trattandosi di affidamento diretto sarà possibile chiedere integrazione alla documentazione presentata al fine di una miglior valutazione dell'offerta presentata.

Il RUP **con il supporto dell'UOS Servizio Ingegneria Clinica e l'UOC destinataria**, quest'ultimo se necessario, procederà alla valutazione dell'offerta in base alla rispondenza alle caratteristiche tecniche e al prezzo offerto.

Il medesimo RUP si pronuncia secondo quanto stabilito dall'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016, in merito alla proposta di aggiudicazione e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, provvederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario.

La proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione da parte del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica che procederà, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, all'approvazione della medesima entro il termine di 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dello stesso Direttore come da delega del Direttore Generale prevista nella Delibera a contrarre e dal Regolamento di cui alla Delibera n. 24 del 13/01/2023.

La Stazione Appaltante procederà quindi con l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicazione sarà comunicata all'Operatore economico attraverso la PEC comunicata nell'Autodichiarazione integrativa al DGUE, secondo quanto previsto dall'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura se l'offerta risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si precisa inoltre che si potrà sospendere, reindire e/o non aggiudicare la procedura in presenza di adeguate motivazioni.

VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

La Stazione appaltante al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 81 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. verificherà il possesso dei requisiti a carattere generale tramite la Piattaforma telematica Net4market.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA

Ai fini della partecipazione alla presente gara telematica, dovranno essere restituiti o allegati, nella forma a fianco indicata, i seguenti documenti di gara, in lingua italiana:

2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a) All.1 Capitolato Speciale d'Appalto (**invio telematico con firma digitale**);
- b) All.2 Dichiarazione di presa visione ed accettazione (**invio telematico con firma digitale**);
- c) All.3 Mag S 19 (**invio telematico**);
- d) DGUE (**invio telematico con firma digitale**);
- e) Istruzioni compilazione DGUE;
- f) All. 4 Autodichiarazione integrativa del DGUE (**invio telematico con firma digitale**);
- g) All. 5 Patto d'integrità (**invio telematico con firma digitale**);



2.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- h) Dichiarazione di conformità alle normative vigenti dei prodotti offerti **(invio telematico con firma digitale)**;
- i) Schede tecniche e depliant dei prodotti richiesti **(invio telematico)**;
- j) Elenco CND e RDM dei prodotti offerti **(invio telematico con firma digitale)**;
- k) Manuale d'uso in formato elettronico **(invio telematico)**;
- l) All. 6 Autodichiarazione art 47 DL 77/2021 **(invio telematico con firma digitale)**;
- m) All. 7 Autodichiarazione in ordine al rispetto dei requisiti DNSH **(invio telematico con firma digitale)**;
- n) All.7.1 Check-list contenente gli elementi di controllo definiti nella scheda 4 "Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario" di cui alla Circolare RGS n.32 del 30 dicembre 2021 **(invio telematico con firma digitale)**;
- o) All. 7.2 l'operatore dovrà caricare tutta la documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella scheda 4 di cui all'allegato 7.1 (compilato in ogni sua parte e sottoscritto) **(invio telematico con firma digitale)**;
- p) Allegato sub 1 – Modello di Nomina Responsabile Trattamento **(invio telematico con firma digitale)** il presente allegato andrà compilato se la ditta è chiamata a trattare dati personali di interessati di cui AOUI sia titolare. In caso contrario, allegare una dichiarazione che non vi è tale trattamento;
- q) Allegato sub 2- Questionario **(invio telematico con firma digitale)** il presente allegato andrà compilato se la ditta è chiamata a trattare dati personali di interessati di cui AOUI sia titolare. In caso contrario, allegare una dichiarazione che non vi è tale trattamento.

2.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- r) All.8 Dettaglio tecnico economico modello **(invio telematico con firma digitale)**;
- s) Offerta Economica complessiva generata dal sistema **(invio telematico con firma digitale)**;
- t) Scheda di congruità dei prezzi richiesti, da predisporre a cura dell'operatore economico: indicare i prezzi praticati per gli stessi prodotti offerti presso altre aziende ULSS, con particolare riferimento alle Aziende della Regione Veneto, data di aggiudicazione **(invio telematico con firma digitale)**;
- u) All. 9 Dettaglio voci di costo, **(invio telematico con firma digitale)**;

I Prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dalla presente lettera invito-capitolato.

ATTENZIONE!

Qualora l'A.O.U.I. rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quello indicato nel Modello Allegato 8, l'offerta che verrà considerata valida sarà l'offerta inserita in piattaforma Mepa; pertanto, in caso di aggiudicazione, l'eventuale differenza di prezzo (inferiore/superiore), tra il prezzo inserito in piattaforma e quello presente nell'Allegato di cui sopra, verrà ridistribuita sui singoli prodotti che compongono l'offerta economica in maniera proporzionale.

ARTICOLO 3

TEMPI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA

In caso di aggiudicazione, l'ordine della apparecchiatura verrà trasmesso tramite NSO dall'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'AOUI, previa sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna in urgenza da parte del DEC.

La consegna della stessa dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni a far data dall'ordine inviato tramite NSO, nel luogo e nelle ore indicate nell'ordine, franca di ogni



spesa (trasporto, imballo, installazione e collaudo compresi), con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione per l'IVA.

La fornitura, accompagnata dal DDT (documento di trasporto) descrittivo, redatto in duplice copia, sul quale dovranno essere riportati il numero e la data dell'ordine, dovrà transitare dall'Ufficio Arrivi (Ufficio Governance Logistica) indicato nell'ordine che provvederà al controllo quantitativo, al ricevimento e alla presa in carico del software (si sottolinea che l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica non sarà in grado di liquidare la fattura qualora la merce non risulti ricevuta dall'Ufficio Arrivi) e il personale dello stesso ne comunicherà il luogo di destinazione.

Eventuali deroghe ai termini di consegna stabiliti, per cause ed eventi imprevisi ed imprevedibili, saranno concordate tra le parti.

La ditta, ricevuto l'ordine di fornitura, deve contattare via mail il Servizio Ingegneria Clinica all'indirizzo ingegneria.clinica@aovr.veneto.it (con indicazione del numero d'ordine) al fine di organizzare correttamente la consegna.

ARTICOLO 4 SICUREZZA SUL LAVORO E DUVRI

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nelle 18 schede, che fanno parte integrante del presente C.S.A. ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (A.O.U.I.).

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare di avere preso visione, prima della formulazione dell'offerta, delle 18 schede dei rischi (facenti parti del DVR dell'A.O.U.I.), avendole consultate sul sito internet aziendale www.aovr.veneto.it alla voce "Lavoro / Bandi di gara e contratti / Documentazione" e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, come richiesto dall'art. 26 comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 smi e di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi relativi alla sicurezza propri della ditta appaltatrice e connessi alla presente procedura di gara dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale dell'A.O.U.I. (tel. 045/8124926, mail: prevenzione.protezione@aovr.veneto.it).

La ditta appaltatrice si fa carico di informare i propri collaboratori e/o i trasportatori di cui intende avvalersi, dei rischi presenti nell'A.O.U.I. e dovrà ritornare, prima dell'inizio dell'appalto, l'allegato mod. MAG S 19, firmato per accettazione, al Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (fax 045/8121736), al Direttore dell'esecuzione dell'appalto (DEC), Ing. Davide Fasoli o suo delegato (fax 045/8121558), nonché al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPP) dell'A.O.U.I. (fax 045/8126385) .



Ai lavoratori autonomi e le imprese familiari (art. 21 D. Lgs. 81/08) che non sono oggetti alla stesura dei sopra riportati documenti viene comunque richiesta la compilazione e sottoscrizione della modulistica interna.

DUVRI (Documento unico valutazione rischi interferenziali)

Le operazioni di consegna delle apparecchiature, compresi PC e software, la loro installazione, assistenza e manutenzione, nonché le attività di prestatori d'opera (ai sensi dell'art. 2222 Codice Civile) essendo effettuate durante lo svolgimento delle attività dell'A.O.U.I., sono oggetto del presente DUVRI ricognitivo; esse potrebbero comportare:

- h) il possibile scontro con carrelli o inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;
- i) lo scontro tra mezzi nelle zone di viabilità interna;
- j) l'investimento di persone;
- k) le conseguenze legate alla sospensione temporanea delle forniture, p.es. elettrica o idrica;
- l) un aggravamento nelle situazioni di emergenza.

La valutazione dei rischi interferenziali che non fossero stati evidenziati dalle presenti condizioni generali di fornitura e/o in fase di sopralluogo o derivanti dalle procedure che la ditta appaltatrice intenderà adottare, sarà oggetto della riunione di cooperazione e coordinamento che si terrà prima della fornitura.

È richiesto che l'intervento debba avvenire in un'area circoscritta, eventualmente delimitata da una recinzione mobile, e/o che sia sfasato temporalmente rispetto le attività dell'U.O. in modo da evitare/ridurre al minimo qualsiasi interferenza con l'attività del personale interno e con il pubblico. I rischi associati alle interferenze causate dalla fornitura in oggetto nelle fasi di consegna, assistenza, formazione, manutenzione, fornitura reagenti e/o per le prestazioni d'opera, prospettate in questo DUVRI ricognitivo si ritiene possano essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni qui riportate. Per queste ragioni si ritiene che non sia necessario determinare costi aggiuntivi per la loro eliminazione/ riduzione e quindi, per tale appalto, i costi per la sicurezza sono pari a zero. La ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (riunione preliminare) e formativi, impegnandosi ad effettuare le necessarie ed opportune attività di coordinamento in relazione alle manutenzioni periodiche e straordinarie, all'assistenza ed alle eventuali forniture dei reagenti/materiali, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento dell'intervento (siano esse ditte subappaltatrici, sia ditte terze) o altro personale anche dell'A.O.U.I.

PRESCRIZIONI GENERALI

Per la consegna delle apparecchiature e/o dei materiali, le operazioni di montaggio/smontaggio e l'accesso del personale della ditta e/o manutentori nell'U.O. è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con il RE e con il Preposto (Referente dell'Azienda della UU.OO. di riferimento o suo delegato) per evitare che la consegna/presenza di personale esterno possa in qualche modo interferire spazio-temporalmente con le normali attività dell'Unità Operativa e generare quindi inutili rischi supplementari per il personale. Allo stesso modo devono essere concordati tutti gli interventi sugli impianti per evitare danni o sospensioni delle forniture elettriche, idriche e dei gas medicali nel corso delle attività assistenziali.

Tutti gli utensili ed i materiali necessari devono essere sempre riposti in aree concordate, evitando che arrechino intralcio. Allo stesso modo il materiale di scarto frutto delle lavorazioni, gli imballaggi,



ecc. non devono mai essere depositati nelle zone di passaggio e devono essere rimossi e smaltiti in conformità alla normativa vigente a carico della ditta.

Il Personale dell'impresa/ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere sempre munito di una tessera di riconoscimento, visibile sulla divisa, corredata di foto, che contenga le generalità del dipendente e della ditta per la quale lavora, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 (art. 18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8) e dell'art. 5 della Legge 136/2010.

Nella fase di trasporto, durante la consegna e/o in occasione delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie o assistenza, è necessario che la ditta si attenga alle disposizioni di viabilità previste all'interno dell'area ospedaliera, controllando la velocità (a passo d'uomo), rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti. In particolare, si ricorda, che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.FF..

Nelle situazioni di emergenza il personale della ditta deve sempre rapportarsi con il dipendente interno Preposto (coordinatori dei vari elementi organizzativi) ed adeguarsi a quanto previsto dal manuale operativo per le emergenze.

All'atto della stipula del contratto o al più tardi in fase di collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire, a propria cura e spese, una copia delle schede tecniche e di sicurezza del sistema/apparecchiatura aggiudicato/a al Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione.

Nel corso dell'appalto verranno effettuate verifiche a campione sul rispetto di quanto previsto dal DUVRI.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di fornitura, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ARTICOLO 5

COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La Ditta dovrà contattare il SIC al n. 045/8121531, al fine di concordare la data di consegna, installazione e collaudo.

Il collaudo verrà eseguito entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna ed installazione.

Inoltre la Ditta aggiudicataria, una volta consegnata l'apparecchiatura/e, **dovrà effettuare corsi di formazione al personale (medici, tecnici, fisici sanitari...).**

La ditta, al fine della liquidazione della fattura, dovrà inviare copia del proprio verbale di collaudo, firmato obbligatoriamente dal responsabile dell'U.O., al SIC.

Il certificato del collaudo dovrà essere trasmesso dall'UOS Servizio Ingegneria Clinica all'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica per consentire la liquidazione della fattura.

La Ditta, all'atto della consegna e prima della messa in funzione dei beni, dovrà verificare il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti, compresi gli arredi richiesti, e la sicurezza secondo le normative e leggi vigenti riguardante la materia oggetto dell'intera fornitura.

In sede di collaudo la ditta dovrà fornire una copia cartacea del manuale d'uso a corredo di ogni bene, dovrà fornire inoltre in formato elettronico al personale del SIC o personale indicato dal SIC una copia del manuale d'uso e del manuale di service, unitamente a tutte le certificazioni richieste e manuali per gli arredi.

Le istruzioni d'uso dovranno essere in lingua italiana, preferibilmente in formato elettronico, mentre la rimanente documentazione potrà essere in lingua inglese.



La ditta inoltre deve comunicare tutti gli eventuali codici di accesso o password richieste per la corretta e completa manutenzione dell'apparecchiatura da parte del personale tecnico incaricato dall'AOUI. Nessun codice o password potrà essere di conoscenza esclusiva della ditta fornitrice/produttrice.

L'esito positivo del collaudo non esonera la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, non emersi al momento del collaudo e rilevati successivamente, ma darà titolo all'Amministrazione di poter utilizzare le forniture anche in attesa dell'eventuale ultimo collaudo.

E' onere della ditta aggiudicataria produrre ogni certificato d'installazione secondo la regola d'arte e, più in generale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche in materia di sicurezza.

La documentazione annessa dovrà essere considerata quale componente dell'apparecchiatura/bene. I manuali operativi in lingua italiana dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo (per rapida consultazione degli operatori e secondo quanto richiesto dalla normativa), sia in forma elettronica, entrambi in duplice copia.

Nel caso di **eventuali fatti o danni a terzi ed imperfezioni** che non siano emersi al momento del collaudo, ma che siano rilevati successivamente, l'impresa aggiudicataria è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, alle eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate, per le quali verrà redatto apposito verbale.

Anche in caso di mancata presenza della ditta aggiudicataria o dei suoi incaricati alle visite di accertamento, farà egualmente fede il verbale redatto dagli incaricati dell'Amministrazione, contro l'impresa aggiudicataria.

Sarà, in ogni caso, rifiutata la fornitura, in qualsiasi modo non rispondente ai requisiti ed alle normative richiesti, anche se già installata. In tal caso l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui l'Amministrazione rifiuta il bene fornito, di indicare le modalità di sostituzione dello stesso, con altro rispondente ai requisiti previsti dalle Condizioni generali di fornitura. I beni rifiutati dovranno essere ritirati immediatamente dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese. In difetto, i beni rifiutati rimarranno nei locali dell'Ente a rischio, spese e pericolo della ditta aggiudicataria, con esonero dell'Ente medesimo da ogni responsabilità per la loro conservazione e custodia.

Non si darà luogo al pagamento della/e fattura/e o ad acconti sulla stessa, finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze, fatta salva la decurtazione dallo stesso dalla prima fattura utile.

L'Amministrazione non si assume responsabilità per il danneggiamento di quanto respinto ma non ritirato dal fornitore.

Sarà onere del Servizio Ingegneria Clinica provvedere alla gestione, controllo del servizio di garanzia full-risk omnicomprensivo e alla gestione, controllo e liquidazione delle fatture del successivo periodo di manutenzione full-risk omnicomprensivo.

ARTICOLO 6 CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

APPARECCHIATURA, ACCESSORI

Il controllo quanti-qualitativo della fornitura sarà effettuato all'atto del collaudo. In caso di mancata rispondenza ai requisiti richiesti, l'Amministrazione segnalerà al fornitore le eventuali parti di apparecchiatura che non ritenesse eseguite o fornite in conformità alle prescrizioni contrattuali ed il fornitore provvederà a perfezionarle e/o a rifarle e/o sostituirle a proprie spese entro i termini indicati dall'Amministrazione stessa.

Qualora il fornitore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione avrà la facoltà di provvedere direttamente d'ufficio addebitandone l'onere e le spese al fornitore. Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali comporterà la facoltà dell'Amministrazione a



procedere a norma di quanto previsto dalle Condizioni generali di fornitura. in materia di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7

ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Per quanto riguarda l'apparecchiatura:

7.1) Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni al bene durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

7.2) Garanzia full-risk: La garanzia richiesta è di un anno. Durante l'intero periodo di garanzia gli oneri saranno a carico della ditta aggiudicataria per: manutenzione correttiva, preventiva ed eventuali materiali usurabili (filtri, parti non monouso, kit di manutenzione, cavi, eventuali bombole di calibrazione...), aggiornamenti software, verifiche di sicurezza e controlli di qualità come indicato nel manuale dello strumento e secondo le direttive e/o norme tecniche applicabili. L'assistenza in garanzia dovrà essere quindi almeno pari a quanto previsto per un contratto full-risk omnicomprendivo, senza l'esclusione di alcuna parte di ricambio o usurabile.

7.3) Requisiti ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021: **Obbligo del rispetto del principio delle pari opportunità.** Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche in L. n. 108/2021, come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del D. Lgs. n. 50/2016. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a 50, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione 3 dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021.

7.4) DNSH: Le apparecchiature oggetto della presente procedura dovranno, inoltre, rispettare il principio DNSH ("Do No Significant Harm"), ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", così come espressamente previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021), che istituisce il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza".



7.5) VIGILANZA E SORVEGLIANZA POST MARKETING (ove applicabile)

Ad integrazione della vigente normativa, secondo cui gli avvisi di sicurezza sono inviati dai fabbricanti a tutti i soggetti coinvolti nell'uso di un dispositivo medico oggetto di Azione correttiva di campo ovvero direzioni sanitarie, medici ed utilizzatori nelle strutture pubbliche e private, responsabili aziendali del dispositivo medico vigilanza, le Ditte (fabbricanti, mandatarî e distributori) che stipulano contratti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona sono tenute a:

- assicurare la piena tracciabilità in ogni momento dei dispositivi medici in ogni fase della filiera (in particolar modo in caso di recall) in merito a quantità, lotti, medici utilizzatori, e/o altre informazioni in suo possesso, numero di serie dell'apparecchiatura, ecc, anche in caso di utilizzo dei prodotti mediante conto deposito. Dovrà essere specificato da parte dei fornitori (fabbricanti e/o rivenditori) il proprio sistema vigente di Identificazione Univoca dei Dispositivi (UDI - Unique Device Identification). Nel caso in cui tale sistema non sia vigente i fabbricanti e i rivenditori dovranno attivarsi per la creazione di un eventuale processo che ne permetta l'implementazione. Dovrà comunque essere garantita una chiara identificazione mediante codice del prodotto, numero del catalogo o altro riferimento non ambiguo che ne consenta la tracciabilità. In caso di fornitori NON fabbricanti, dovrà essere data evidenza di un eventuale accordo specifico relativo all'assunzione di responsabilità in luogo del fabbricante riguardo alle problematiche ed oneri derivanti dalla normativa vigente sulla vigilanza.
- informare l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona contraente e l'U.O.C. di Farmacia dell'AUI, di qualsiasi segnalazione correttiva di campo, qualsiasi carenza, e ogni qualsiasi altra informazione, che coinvolga il dispositivo medico ed il sistema di reperimento/distribuzione nel territorio della Regione del Veneto;
- comunicare tutte le informazioni e le azioni inerenti la sicurezza oltre che agli utilizzatori finali dei prodotti anche alla Direzione Generale delle Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, all'U.O.C di Farmacia e ai Responsabili aziendali della dispositivo medico vigilanza, attraverso gli indirizzi disponibili nel sito regionale ed eventualmente richiedibili all' U.O. Farmaceutico protesica dispositivi medici SSR.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono ritenute comunicazioni urgenti:

- ritiri immediati di dispositivi medici in commercio in Italia;
- temporanea sospensione dell'utilizzo (senza ritiro dal commercio);
- Controllo e monitoraggio stringente dei Dispositivi medici impiantabile attivi richiamati ma già impiantati;
- Avvisi di sicurezza relativi a gravi incidenti che abbiano comportato per il paziente decesso, invalidità grave e/o permanente, grave pericolo di vita, necessità di un intervento medico o chirurgico al fine di evitare lesioni o menomazioni di una funzionalità del corpo;
- Comunicati dei fabbricanti che richiamino ad una maggiore attenzione circa specifici aspetti o modalità di utilizzo successivi ad una segnalazione correttiva di campo;
- Parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico;
- Variazioni nelle IFU/manuali d'uso che modificano sostanzialmente la modalità per una sicura utilizzazione e/o la destinazione d'uso, la processazione o la manutenzione del dispositivo medico/apparecchiatura/IVD;
- Parametri di funzionalità durante il funzionamento del dispositivo medico.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 10 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

Tutti i costi, diretti o indiretti, sostenuti dall'Azienda Sanitaria a seguito di avvisi di sicurezza e segnalazioni delle Autorità competenti o a seguito dell'utilizzo di un dispositivo rivelatosi difettoso per ragioni di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo richiamo pazienti, monitoraggi aggiuntivi al follow-up ordinario, esami di laboratorio, indagini cliniche, revisione dei dispositivi



medici, sostituzione/reimpianto del dispositivo difettoso, somme elargite ai pazienti a titolo di risarcimento, ecc.), nonché gli oneri inerenti il sistema di tracciabilità dei dispositivi medici saranno posti a totale carico del Fornitore.

7.6) – Rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), se applicabile

7.7) – Obbligo di conseguimento di Milestone

7.8) – Obbligo del rispetto del principio di addizionalità

7.9) – Obbligo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea

7.10) – Obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 7 del Reg. (UE n. 514/2014)

secondo il quale la commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del Reg. e dei Regolamenti specifici.

ARTICOLO 8

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

8.1) - Divieto di cessione

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità. In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 cc) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 cc). Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e smi.

8.2) - Subappalto

E' ammesso il subappalto nel limite massimo previsto dalla legge vigente in materia se richiesto dal concorrente in sede di offerta e previa autorizzazione dell'A.O.U.I. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'A.O.U.I.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore si sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- b) all'atto dell'offerta, sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende eventualmente subappaltare,
- c) al rilascio da parte del subappaltatore e di ogni altro soggetto che e intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, dell'impegno a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, **ai sensi del patto di integrità** e recepito nel relativo contratto;
- d) inserimento nel contratto sottoscritto con l'appaltatore, a pena di nullità, della clausola con la quale ciascuno assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e smi

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla



vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi

Ai sensi dell'art. 47 comma 2, i consorzi stabili di cui agli art. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che con costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prime dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di subappalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 150, comma 3, lett. c-bis) del Codice

La Ditta è responsabile, nei confronti dell'A.O.U.I., dell'osservanza di tutte le norme da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In particolare si ricorda l'obbligo per la Ditta aggiudicataria e per l'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative di lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Tutte le norme di sicurezza dovranno essere rispettate anche dal subappaltatore.

L'appaltatore è responsabile del coordinamento delle attività ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e

smi.

Nell'ipotesi di subappalto non dichiarato all'atto della presentazione dell'offerta, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la Ditta aggiudicataria risponderà verso l'A.O.U.I. ed eventualmente verso terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto compiuta dalla Ditta subappaltatrice o affidataria.

Nell'ipotesi di subappalto la Ditta appaltatrice si impegna a inserire nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- ☐ La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I., nell'ambito del contratto sottoscritto fra queste ultime ed identificato dal CIG _____, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/201
- ☐ La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I. si impegna a dare immediata comunicazione all'A.O.U.I. della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ☐ **La Ditta subappaltatrice/subcontraente della Ditta fornitrice principale dell'A.O.U.I. si impegna ad inviare copia del contratto di subappalto all'A.O.U.I.**



ARTICOLO 9 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'AOUI abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire, entro 15 giorni consecutivi dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria come indicato all' art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- a) **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 cc;**
- b) **a rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 cc;**
- c) **l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**
- d) **Durata: tutta la durata contrattuale pari a 1 anno decorrente dal collaudo positivo e definitivo delle apparecchiature e per tutto il periodo di garanzia.**

In caso di consegna della fornitura in urgenza la garanzia dovrà decorrere da tale data.

In caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE la garanzia deve essere presentata per tutte le Ditte afferenti al Raggruppamento, al Consorzio ordinario o al GEIE. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta consegna, riconosciuta conforme, di tutta la merce ordinata o alla scadenza naturale del contratto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'AOUI medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'AOUI, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 14 (clausola risolutiva espressa - art. 1456 cc). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti. Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016.

È ammessa, ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo decreto e smi. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

ARTICOLO 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment)

Nella fattura andrà obbligatoriamente indicato il riferimento al CUP, al CIG e al numero d'ordine.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'A.O.U.I., che dovrà riportare il numero dell'ordine emesso dal Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli Uffici Economato e Gestione della Logistica indicati negli ordini emessi dal Servizio Provveditorato,



Economato e Gestione della Logistica.

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge. Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero completo dell'ordine, il numero del documento di trasporto (DDT) e il CIG. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento. Tale termine sarà sospeso, qualora l'AOUI chieda chiarimenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dall'art. 4, c.2, lett. d) e c.5 lett b) del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., previo collaudo positivo e definitivo rilasciato dal SIC, da rilasciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della merce ai sensi dell'art. 4, c. 6 del D.Lgs 231/2002 e s.m.i.

L'A.O.U.I. può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Non potrà essere imposto alcun limite di fatturazione. La Ditta rinuncia altresì all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..

Nel termine dei 60 gg. successivi all'esito positivo delle verifiche, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona darà seguito al pagamento delle fatture pervenute in epoca antecedente o durante il decorso del termine fissato per le predette verifiche, ai sensi del D.L.vo 9.11.2012, n. 192.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture emesse a partire dal 31.03.2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato C.M. n. 55/2013; decorsa tale data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità questa Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica.

Si fornisce di seguito il dettaglio delle informazioni necessarie:

denominazione ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA – P.le A. Stefani, 1 – 37126 VERONA

codice fiscale e partita IVA: 03901420236

codice IPA: AOUI_ve

nome ufficio: PROVVEDITORATO SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

codice univoco ufficio: N16Y4W

Si riportano inoltre le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura al fine di consentire l'accettazione da parte dell'ufficio ricevente e di permetterne la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:

- ◆ Numero ordine di acquisto campo 2.1.2.2 <idDocumento>
- ◆ Numero documento di trasporto (DDT) campo 2.1.8.1 <Numero DDT>
- ◆ Data documento di trasporto: campo 2.1.8.2 <data DDT>
- ◆ Codice identificativo gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 campo 2.1.2.7 <codice CIG>
- ◆ il codice unico progetti (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche campo 2.1.2.6



<codice cup>

L'Azienda si riserva di comunicare successivamente ulteriori richieste del tracciato e dei suoi allegati.

Si fa presente che è onere della ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

IN CASO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

Ai sensi del D. L. 78 del 19/6/2015, così come convertito dalla L. 6/8/2015, n. 125 prevede al comma 6 dell'art. 9-ter le Aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN devono indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009.

Stante l'obbligatorietà delle suindicate disposizioni, si informa che questa Amministrazione in caso di mancata indicazioni delle informazioni richieste nella fattura di riferimento si vedrà costretta a rifiutare la stessa se priva dei contenuti richiesti dalla normativa vigente, qualora previsti.

Informazioni relative al meccanismo della **"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"** (*Split Payment*)

Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si informa inoltre che l'AOUI ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 3, comma 1, del Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

ARTICOLO 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le ditte appaltatrici, subappaltatrici e subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA. Tutti i movimenti devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

Le ditte sopra citate dovranno comunicare all'UOC Contabilità e Bilancio di questa AOUI Verona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al predetto periodo, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli appaltatori dei lavori / servizi / forniture dovranno assumere contrattualmente, pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Le ditte aggiudicatarie, a pena di nullità assoluta, contrattualmente si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'AOUI pertanto si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano effettuate mediante banche oppure Poste Italiane SpA.

La ditta aggiudicataria e le eventuali subappaltatrici o i subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AOUI e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'AOUI si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con le ditte subappaltatrici e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



ARTICOLO 12 CONTESTAZIONI E PENALI

In caso di ritardo nella consegna della fornitura entro i termini previsti o di mancato intervento in garanzia ai sensi del C.S.A. o dell'offerta se migliorativa, verranno applicate le penali nella misura dell'1% del valore della fornitura.

Dopo il 15° giorno consecutivo di ritardo, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere il contratto e porre a carico dell'aggiudicatario gli eventuali danni conseguenti.

In caso di necessità e al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'A.O.U.I. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte (formale diffida) relative alla fornitura. Rimane in ogni caso riservato al committente il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, saranno commissionate penali all'operatore economico nei limiti massimi dell'1% e comunque commisurate alla gravità della violazione proporzionali rispetto all'importo del contratto, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 D.L. 77/2021 determinerà altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo.

ARTICOLO 13 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

- L'AOUI avrà il diritto di recedere dal contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1373 cc, nei seguenti casi:
- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 cc, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di erronea valutazione della qualità dei prodotti aggiudicati;
- in caso si manifestassero esigenze cliniche tali da non poter proseguire.

Con il recesso dal contratto sorge in capo all'AOUI il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente.

L'AOUI, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa), potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata AR o tramite PEC, nei seguenti casi:

- 1) dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 cc), relative all'esecuzione dell'appalto;
- 2) nei casi di subappalto non autorizzato;
- 3) **in caso di effettuazione di gare regionali e/o area vasta per gli stessi beni;**
- 4) in caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di beni non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, come previsto dal/dai Capitolato/i Speciale/i d'Appalto;
- 5) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;



- 6) in caso di accertamento della non veridicità della documentazione fornita in sede di gara o di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- 7) in caso di due ritardi reiterati nella consegna dei beni (apparecchiatura, materiale di consumo) o nell'esecuzione del servizio di manutenzione full risk ai sensi del/i Capitolato/i Speciale/i d'Appalto;
- 8) dopo che siano trascorsi 30 giorni dal giorno indicato per il ritiro dei prodotti danneggiati, difettosi o viziati di cui al/i Capitolato/i Speciale/i d'Appalto;
- 9) in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.
- 10) nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile;
- 11) negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto
- 12) ogni qualvolta il contrante appaltatore non abbia dato comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, previa intesa con l'ANAC;
- 13) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p., **come da Patto di Integrità**;
- 14) a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159, rese dalla Prefettura **come da Patto di Integrità**;
- 15) nel caso le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 abbiano dato esito positivo. Sarà in tal caso applicata anche penale del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'AOUI il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'AOUI rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'AOUI e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta alla Ditta inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale l'AOUI si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla Ditta che segue nella graduatoria di merito, se presente.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento all'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), applicabile dal 25.05.2018 (GDPR), si rimanda all'Informativa agli operatori economici, reperibile sul sito aziendale al seguente link <https://www.aovr.veneto.it/informativa-operatori-economici>.

Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria, per l'esecuzione del contratto, sia chiamata a trattare dati personali di interessati di cui l'AOUI sia titolare, quest'ultima intende designare la Ditta Aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto; ai sensi dell'art. 28 del GDPR, le parti formalizzeranno la nomina mediante



sottoscrizione dello specifico Accordo, **Allegato sub 1** al presente Capitolato, previa compilazione dello specifico questionario **Allegato sub 2**, **entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione**. La compilazione del suddetto questionario risulta necessaria, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicataria, al fine di verificare la capacità del fornitore di garantire il rispetto della normativa nonché l'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h), del Reg. UE 2016/679.

Qualora la ditta aggiudicataria, mediante la compilazione del questionario, non fosse in grado di dimostrare l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative, ovvero qualora le misure indicate non dovessero risultare conformi alla normativa vigente, la stessa dovrebbe rimediare tempestivamente, entro e non oltre ulteriori 10 giorni, alle carenze riscontrate prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto con AOUI, pena la decadenza dall'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria.

La ditta aggiudicataria/contraente avrà l'obbligo di dimostrare la permanenza nel tempo delle garanzie rese in fase iniziale, segnalando tempestivamente eventuali modifiche nel frattempo intervenute.

La Ditta aggiudicataria e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovranno dare informazioni al RUP della necessità di tale designazione ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra.

ARTICOLO 15 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le forme previste dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e smi., al termine dei controlli da parte degli organi competenti e previa acquisizione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto. Tutte le eventuali spese inerenti all'aggiudicazione, compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Faranno parte del contratto le Condizioni generali di fornitura, l'offerta della Ditta aggiudicataria, l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal SPP dell'AOUI.

In caso di urgenza, l'AOUI, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Il contratto dovrà essere restituito, sottoscritto dall'aggiudicatario, in regola con l'imposta di bollo come previsto dal D.P.R. 26.10.1972 n.642 (Euro 16,00 per ogni foglio composto da quattro facciate o 100 linee o frazione di 100 linee) mediante:

- marca contrassegno che dovrà essere apposta sulla copia cartacea del contratto,
- pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate con l'apposito modello F24 codice contributo 1552

ARTICOLO 16 VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione per mezzo di lettera AR a questa AOUI ed in tal caso si applicherà la disciplina prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'AOUI si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 cc) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ARTICOLO 17 DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'AOUI è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e ricompreso nel corrispettivo del contratto stesso.



La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AOUl che fin d'ora si intende sollevata da ogni pretesa o molestia.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ARTICOLO 18 FORO GIUDIZIARIO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative all'esecuzione della fornitura è competente in via esclusiva il Foro di Verona. È esclusa ogni competenza arbitrale. In ogni caso nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura, **pena l'incameramento della cauzione definitiva** posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità dell'AOUl di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 19 SOSPENSIONE

In quanto compatibili e se necessario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi in materia di sospensione.

Inoltre, qualora cause di forza maggiore, indipendenti dall'Amministrazione, o esigenze proprie della stessa impediscano e/o arrechino pregiudizio alla regolare realizzazione della fornitura, dell'installazione, del collaudo tecnico funzionale o globale dei beni, il Direttore dell'Esecuzione del contratto potrà ordinare la sospensione della fornitura e/o dell'installazione o del servizio di manutenzione disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione. Tale comunicazione dovrà essere inviata al RUP per conoscenza. Nei predetti casi la sospensione non dà diritto a compensi di sorta al fornitore e, solo qualora essa dipenda da cause dipendenti dall'Amministrazione e sia superiore ad una giornata lavorativa, l'Appaltatore ha diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione della fornitura e/o dell'installazione o del servizio di manutenzione commisurato alla durata della sospensione.

Nel caso l'Amministrazione si trovasse nella necessità di sospendere temporaneamente la fornitura e l'installazione, ne darà comunicazione alla Ditta Aggiudicataria, la quale dovrà attenersi a quanto comunicato senza che per questo possa avanzare alcun diritto o chiedere danno, e mettendo per conoscenza anche il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso la Ditta Aggiudicataria ritenesse di non poter rispettare i tempi contrattualmente concordati per cause non dipendenti dalla propria volontà, potrà chiedere al Direttore dell'Esecuzione del contratto, che venga data una sospensione per i motivi che specificherà nella richiesta. Tale richiesta dovrà essere comunicata al RUP. L'Amministrazione si riserva di valutare i motivi della richiesta e di concedere o meno la sospensione.

ARTICOLO 20 ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti dell'esecuzione del contratto le parti eleggono il domicilio per tutta la durata dello stesso presso le rispettive sedi legali.

ARTICOLO 21 PATTO DI INTEGRITÀ'

Al presente appalto si applica quanto contenuto nel Patto di Integrità allegato alle presenti Condizioni Generali di fornitura (Allegato 5).



ARTICOLO 22 REVISIONE PREZZI (OVE APPLICABILE)

I prezzi unitari dei prodotti offerti rimangono fissi ed invariabili per tutto il periodo di durata della fornitura, fatto salvo quanto previsto dal D.L. n. 4/2022 e della Legge di conversione dello stesso. Qualora ancora compatibile con la normativa in materia, **trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto**, è consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e alle seguenti ulteriori condizioni:

1. l'istanza dovrà pervenire tramite PEC entro e non oltre (termine decadenziale) 45 giorni dall'inizio di ciascun anno di validità del contratto e la stessa dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
2. la revisione dei prezzi sarà consentita nella misura massima del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice medio (FOI nt – Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – Generale al netto dei tabacchi – Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente;
3. il procedimento di revisione dovrà essere portato a termine della Stazione Appaltante con un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di revisione e detto termine si intende interrotto ogni qual volta la Stazione Appaltante ritenesse di richiedere ulteriori chiarimenti e/o documentazione necessari per la sua definizione.

ARTICOLO 23 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili, e tutta la normativa che disciplina il Piano Regionale di Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale di completamento (PNC) Missione 6 – Salute, compresi altresì a titolo esemplificativo e non esaustivo il D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giuseppina Montolli

Firma per accettazione
Il Legale Rappresentante



Allegati:

- Allegato 1 Capitolato Speciale d'appalto
- Allegato 2 modello di dichiarazione di presa visione e accettazione
- Allegato 3 MAG S 19
- DGUE
- Istruzioni compilazione DGUE
- Allegato 4 modello di autodichiarazione integrativa del DGUE
- Allegato 5 Patto di integrità
- Allegato 6 modello di autodichiarazione art. 47 D.L. 77/2021
- Allegato 7 modello di autodichiarazione DNSH
- Allegato 7.1 check list – scheda n. 4
- Allegato sub 1 – Modello di Nomina Responsabile Trattamento
- Allegato sub 2 – Questionario
- Allegato 8 Dettaglio tecnico economico
- Allegato 9 Dettaglio Voci di Costo

Progettisti: Ing. Davide Fasoli UOS Servizio Ingegneria Clinica – Prof. Flavio Luciano Ribichini e Dott. Gabriele Pesarini UOC Cardiologia BTR
R.U.P.: Dott. ssa Giuseppina Montolli
Punto Ordinante e soggetto stipulante MEPA: Dott. ssa Giuseppina Montolli
Responsabile della fase di esecuzione del contratto: Ing. Davide Fasoli o suo delegato
Referente Amministrativo: Dott.ssa Maria Rosaria Lubrano
email mariarosaria.lubrano@aovr.veneto.it
tel 045/8121733

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

___ sottoscritt___ nat_ a il
C.F. residente a Via
in qualità di della ditta
..... Codice Fiscale
..... partita I.V.A.

*(Se procuratore allegare copia procura semplice, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - **numero di repertorio, data e luogo di registrazione** - e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura)*

in relazione alla procedura **AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023_ACCESSORI PER ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO PER UOC CARDIOLOGIA BT_FINANZIAMENTO PNRR. CUP: E39J22002080001_CIG: 97316446AD.**

DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.:

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni contenute nella lettera d'invito e/o nel disciplinare di gara, nel capitolato d'onori e nel capitolato tecnico e di avere la piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti (ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati da ANAC e/o OPRVE, ove esistenti), e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'appalto e di aver giudicato i prezzi remunerativi nel loro complesso come da dichiarazione di cui all'allegato sub C;
- di accettare incondizionatamente gli articoli **7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 21** del Capitolato Speciale d'Appalto dell'A.O.U.I. di Verona.

Data

Firmato
Il Legale Rappresentante

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



MODULO AZIENDALE GESTIONALE SICUREZZA DUVRI DEFINITIVO (FORMA SEMPLIFICATA)	MAG S 19 Rev. 1 del 15/01/14 Pag. 1 / 2
--	--

AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023
ACCESSORI PER ANGIOGRAFO PER UOC CARDIOLOGIA BT
FINANZIAMENTO PNRR. CUP: E39J22002080001_CIG: 97316446AD.

Il sottoscritto rappresentante legale della Ditta **Ge Medical Systems Italia SpA** ha preso visione dei rischi presenti nell'AOUI e delle prescrizioni previste dal capitolato e si impegna, unitamente alle ditte che effettueranno il trasporto e/o la movimentazione dei colli, a far rispettare dai propri dipendenti le misure di seguito riportate volte ad eliminare le interferenze. Il personale della ditta:

- deve essere riconoscibile attraverso un apposito tesserino;
- dovrà attenersi alle norme di viabilità interna previste nell'area ospedaliera: moderando la velocità (a passo d'uomo), avendo cura di parcheggiare negli appositi spazi, evitando di sostare davanti a uscite di sicurezza, idranti, o ad altri impianti;
- non dovrà accedere ad aree non interessate alla consegna/posa/collaudo/manutenzione;
- dovrà segnalare eventuali anomalie al Responsabile dell'esecuzione del contratto ing. Davide Fasoli o persona da lui delegata che dovrà essere contattato per qualsiasi dubbio relativo alla fornitura che potrebbe generare interferenze al numero 045/8121519.

Nel caso di consegne ed eventuali operazioni di posa/collaudo/manutenzione, all'interno delle MdA (direzioni o reparti) il personale della ditta deve:

- concordare sempre con il Responsabile dell'Unità Operativa (UO) o del Modulo di Attività (MdA) o con il Responsabile dell'esecuzione del contratto, o loro delegato, il giorno della consegna;
- seguire il percorso che gli verrà indicato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile dell'U.O./MdA, o loro delegato, e non dovrà lasciare oggetti, carrelli, borse, lungo il percorso o fuori dal suo raggio d'azione;
- eseguire la consegna, in un'area circoscritta, possibilmente segnalata, eventualmente delimitata da una recinzione mobile, e/o in un momento sfasato temporalmente rispetto le attività dell'U.O. in modo da evitare/ridurre al minimo qualsiasi interferenza con l'attività di reparto e con il pubblico;
- deve riferirsi al Responsabile dell'UO/MdA, o suo delegato, per qualsiasi emergenza.

Inoltre, dichiara/dichiarano:

- di aver fornito ai propri/loro dipendenti i DPI necessari per svolgere la loro attività in sicurezza;
- di aver formato i propri/loro dipendenti ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- di farsi carico della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, assolvendo a quanto previsto dall'art. 41, comma 4 bis (accertamento tossicodipendenza e alcool dipendenza);
- di essere a conoscenza della vigente normativa sulla sicurezza, che osserverà e farà osservare ai propri dipendenti durante la fornitura;
- che il Referente Esecutivo della ditta è il sig..... e che potrà essere contattato per qualsiasi motivo al numero.....
- di prendere atto che i costi per eliminare/ridurre le interferenze sono pari a zero in quanto i rischi associati alle interferenze possono essere ridotti/eliminati adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le presenti prescrizioni unitamente a quelle già impartite dalla Stazione Appaltante in sede di DUVRI ricognitivo.

..... il

Note aggiuntive:

Per accettazione:

Timbro della ditta appaltatrice e
trasportatrice e firma del Responsabile Legale
Legale

Timbro della ditta
firma del Responsabile

File	PAG S 03 – MAG S 19 rev.1 del 15/01/14	Redazione	Dott.ssa Chiara Giuliani Dott. Alessandro Lomeo
Data applicazione		Verifica	Dott. Pierpaolo Benetollo Dott.ssa Giovanna Ghirlanda Dott.ssa Fabiola Fabris Dott.ssa Giuseppina Montolli Arch. Flavio Murarolli Ing. Davide Fasoli Ing. Maurizio Lorenzi Dott. Bruno Lonardi Dott. Stefano Zancarli Dott.ssa Elisabetta Zambonin Dott. Roberto Strazieri
Distribuzione	CONTROLLATA	Approvazione	Dott. Sandro Caffi

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore



Di quale appalto si tratta?	AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023 ACCESSORI PER ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO PER UOC CARDIOLOGIA BT. FINANZIAMENTO PNRR. CUP: E39J22002080001
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023
CIG	CIG: 97316446AD
CUP (ove previsto)	
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

4 ^(?) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5 ^(?) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.



Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile:	[]
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ :	[.....]
Telefono:	[.....]
PEC o e-mail:	[.....]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	

6 ⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 ⁽⁷⁾ Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona Delibera Numero 289 del 30/03/2023, pagina 174 di 1303, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di

EUR. Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di

EUR. Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8 ⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9 ⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.



In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾: d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Sì ☐ No e) ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali In caso affermativo: a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No a) [.....]

¹⁰ (?) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.



c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione: d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....] d) ☐ Sì ☐ No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84, o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾ ?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	a): [.....] b): [.....] c): [.....] d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]

Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata - Verona Delibera Numero 289 del 30/03/2023, pagina 79 di 132

11 ⁽⁷⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro



E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Si [] No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.	

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono **esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore**).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] Si [] No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.



PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione⁽¹³⁾
3. Frode⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾

¹² ⁽⁷⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

¹³ ⁽⁷⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

¹⁴ ⁽⁷⁾ Quale definita all'articolo 1 della direttiva 2003/78/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativa alla frode in materia di imposte (GU L 28 del 30/01/2004, pag. 1).

¹⁵ ⁽⁷⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁶ ⁽⁷⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹⁷ ⁽⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹⁸ ⁽⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.



In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No [] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

¹⁹ ^(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

²⁰ ^(?) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.



Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [.....]	- [.....]
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	c2) [.....]	c2) [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....][.....][.....]	

21 ^(?) Ripetere tante volte quanto necessario.



22 ^(?) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23 ^(?) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

10

– la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): – è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? – la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

²⁴ ^(?) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.



L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? a) è stato soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la	Numero 289 del 30/03/2023, pagina 86 di 132 ☐ Sì ☐ No

²⁵ (?) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

²⁶ (?) Ripetere tante volte quanto necessario.



	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	☐ Sì ☐ No



Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: ☐ ... ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Delibera Numero 289 del 30/03/2023, pagina 89 di 132

²⁷ ⁽⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE: **gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.**



B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Delibera Numero 289 del 30/03/2023, pagina 90 di 132

- 28 ^(*) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
- 29 ^(*) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
- 30 ^(*) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
- 31 ^(*) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
- 32 ^(*) Ripetere tante volte quanto necessario.



i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , durante il periodo di riferimento ⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato : Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi : Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato : Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati ⁽³⁴⁾ :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">importi</th> <th style="width: 15%;">date</th> <th style="width: 37%;">destinatari</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Delibera Numero 289 del 30/03/2023, pagina 91 di 132

33

(?) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

34

(?) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.



2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Sì [] No
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	a) [.....] b) [.....]
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:	[.....]
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....]

35

(?) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

36

(?) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.



9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [] Sì [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Delibera n. 289 del 30/03/2020, pagina 9 di 32
 Numero 289 del 30/03/2020, pagina 9 di 32
 Se la documentazione pertinente **eventualmente** specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è

³⁷ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.



disponibile elettronicamente, indicare:	[.....][.....][.....]
---	-----------------------

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....] [] Sì [] No ⁽³⁹⁾
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....](⁴⁰)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Delibera Numero 289 del 30/03/2023, pagina 95 di 132

38 ⁽¹⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 ⁽²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

40 ⁽³⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

41 ⁽⁴⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.



Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

D
a
t
a
,

l
u
o
g
o

e
,

s
e

r
i
c
h
i
e
s
t
o

o

n
e
c
e
s
s
a
r
i
o
,

f
i
r
m
a
/
i
r
m
e
:

[

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona Delibera Numero 289 del 30/03/2023, pagina 96 di 132

42
...
...
...
...
...
...
...

(?) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Allegato 4

**AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023 FORNITURA DI ACCESSORI PER ANGIOGRAFO
CARDIOLOGICO OCCORRENTI ALL'UOC CARDIOLOGIA BT, FINANZIAMENTO PNRR – CUP
E39J22002080001_CIG 97316446AD.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' INTEGRATIVA DEL DGUE
Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ C.F. _____ residente a _____
via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____ mail _____ pec _____

in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del Legale Rappresentante all'interno dell'impresa)

(se procuratore allegare copia semplice della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura);

**consapevole della responsabilità penale in cui posso incorrere in caso di affermazioni mendaci ai sensi
dell'art. 76 del citato Decreto**

CERTIFICO E DICHIARO

**1) DI NON INCORRERE IN NESSUNA DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL'ART. 80 DEL D LGS 50/2016 E SMI ed in particolare:**

2) Di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere B,C-BIS, C-TER e C-QUATER del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. compresa la legge n. 238/2021 e precisamente:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 80, le dichiarazioni rese nel DGUE di cui alla procedura in oggetto hanno tenuto conto di quanto previsto dall'art.34-bis, commi 6 e 7 del D.Lgs. 6/09/2011, n.159 e della Legge n. 238/2021 e ss.mm.ii.;

b) di NON essere stato sottoposto a fallimento, di NON essere in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e di NON avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice di cui al D.Lgs.50/2016 e smi 186-bis del R.D. 16/3/1942 n.267;

c-bis) di NON aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) di NON aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) di **NON** aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

3) Di non incorrere nelle clausole di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere F-BIS ed F-TER del D. Lgs. 50/2016 s.i.m. e precisamente:

f-bis) di **NON** aver presentato nella procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

(barrare il quadratino che interessa)

☐ f-ter) di **NON** essere iscritto nel casellario informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti

OPPURE

☐ f-ter) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti, ma che l'iscrizione è SCADUTA in data _____;

4) che l'impresa: *(barrare il quadratino che interessa)*

☐ non è

☐ è

un'azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario **per le quali, non si applicano, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;**

5) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc..) dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3, del Codice** (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza od i soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, ***compresi anche i procuratori con poteri di rappresentanza***, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ***compresi coloro che hanno rivestito tali cariche e sono cessati*** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara/avviso/di trasmissione della lettera invito) sono:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Indirizzo di residenza	Carica ricoperta
----------------	-------------------------	----------------	------------------------	------------------

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

OPPURE

per i soggetti sopra indicati, indica le seguenti banche dati ufficiali o i seguenti pubblici registri da cui i medesimi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc...) possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

Denominazione	Sede (indirizzo completo)	PEC	Sito Internet	Per il/i soggetto/i

6) La regolare iscrizione INPS e INAIL di tutti i dipendenti e le seguenti posizioni contributive INPS ed INAIL:

7) Ai fini della richiesta del DURC, che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato ai dipendenti è il seguente: _____

e che il numero dei dipendenti è: *(barrare il quadratino che interessa)*

☐ da 1 a 5 ☐ da 6 a 15 ☐ da 16 a 50 ☐ da 51 a 100 ☐ oltre 100;

8) di non trovarsi a causa di atti compiuti o omessi prima della presente procedura in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a non commettere od omettere atti nel corso della medesima riferite alle situazioni di cui sopra;

DICHIARA INOLTRE:

9) di essere in possesso dei previsti requisiti di idoneità professionale e delle relative certificazioni/autorizzazioni di legge rilasciate dalle competenti autorità in ordine allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara con riferimento all'art.83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

10) l'impegno a mantenere valida e vincolata la propria offerta per un periodo di almeno 360 giorni dalla data di presentazione della medesima e di essere disponibile, su semplice richiesta dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, a prorogarla per ulteriori 180 giorni;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

11) di adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

11bis) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 s.m.i., come introdotto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che negli ultimi tre anni non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente delle Aziende Sanitarie contraenti, con poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

12) di adottare quanto contenuto nel “**Patto di integrità**” allegato al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 4), nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità, D.G.R. del Veneto n.951 del 02/07/2019, sottoscritto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare dichiarando al riguardo che:

12.1) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

(Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.);

12.2) di accettare che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata si avvalga della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. previa intesa con l'ANAC;

12bis) IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:

di impegnarsi a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione “dei lavori” nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

13) IN CASO DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE, SOCIALI OD AMBIENTALI:

di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D Lgs 50/2016 e smi, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

14) (in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art. 1, comma 53, dalle l. 190/2012) (barrare il quadratino che interessa):

- ☐ di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. with list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____

OPPURE

- ☐ di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.s. with list) istituito presso la Prefettura della provincia di _____

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

SOLO NEL CASO L'OPERATORE ECONOMICO SI TROVI IN CONCORDATI, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 6, D. LGS. 50/2016 E SMI

15) che la partecipazione alla procedura, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti è stata subordinata all'avvalimento di altro operatore economico e che l'impresa ausiliaria è la ditta _____, nonché di certificazione dell'impegno della stessa nei confronti dell'impresa concorrente, quest'ultima da rilasciare in caso di affidamento

16) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta del costo del lavoro, degli obblighi connessi in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente;

17) di aver preso visione, prima della formulazione dell'offerta, dell'estratto del "Documento di Valutazione dei Rischi" dell'Azienda avendolo consultato sul sito internet aziendale www.aovr.veneto.it alla voce "Bandi di gara e contratti/Documentazione/Cerca/Documento di valutazione dei rischi" e di essere in possesso della capacità tecnico-professionale con riferimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

18) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 s.m.i., come introdotto dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che negli ultimi tre anni non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente delle Aziende Sanitarie contraenti, con poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

19) che tutta la documentazione facente parte della busta tecnica (se richiesta) si intende resa ai sensi del DPR 445/2000 ai fini della veridicità di quanto presentato;

20) di accettare che tutte le successive comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relative al presente procedimento siano effettuate esclusivamente **mediante la piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura e a tal fine comunica il proprio indirizzo di PEC:**

PEC: _____ che deve essere lo stesso indicato in fase di registrazione alla piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura;

21) che la prestazione oggetto del contratto: ***(barrare il quadratino che interessa)***

☐ comporta il trattamento di dati personali di interessati di cui l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è titolare e pertanto, in caso di aggiudicazione, sarà necessaria la nomina della ditta aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679;

OPPURE

☐ non comporta il trattamento di dati personali di interessati di cui l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata è titolare e pertanto, in caso di aggiudicazione, non sarà necessaria la nomina della ditta aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679;

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE SOLO SE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO COMPORTA IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

21bis) di impegnarsi a compilare, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione., lo specifico questionario al fine di consentire all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di verificare la capacità del fornitore di garantire il rispetto della normativa della privacy nonché l'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h), del Reg. UE 2016/679;

21 ter) di impegnarsi, qualora, mediante la compilazione del questionario, non fosse in grado di dimostrare l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative, ovvero qualora le misure indicate non dovessero risultare conformi alla normativa vigente, a rimediare tempestivamente, entro e non oltre ulteriori 10 giorni, alle carenze riscontrate prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, pena la decadenza dall'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria;

PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA:

22) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, coma 3, del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

23) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, unicamente per l'espletamento della predetta procedura, nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;

PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186 BIS DEL RD 267/1942:

24) Di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale (con specifica indicazione del Tribunale che ha emesso l'atto):

provvedimento di ammissione al concordato	
n.	
di data	
emesso dal Tribunale di	
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare	
n.	
di data	
emesso dal Tribunale di	

nonché, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i;

PER GLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI CUI ALL'ART. 161 RD N. 267/1942 (Domanda di concordato), QUALORA LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA AVVENGA TRA IL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI CONCORDATO E IL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DECRETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 163 DE RD

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

267/1942 – fattispecie per cui è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 110, comma 4, D Lgs 50/2016, modificato dalla L. 55/2019):

25) di aver presentato domanda di cui all'art. 161 RD n. 267/1942 (Domanda di concordato) e di indicare quale impresa ausiliaria, la ditta _____;

26) di indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Tribunale di _____ (art. 186-bis, comma 4, RD n. 267/1942);

PER TUTTI:

27) di allegare fotocopia di un documento d'identità non scaduto (**la copia del documento suddetto è documento indispensabile**).

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data _____

Il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente.

Allegare:

- Documento d'identità.
- Eventuale copia semplice della procura.

Attenzione

- In caso di opzioni plurime si raccomanda di effettuare la scelta barrando il relativo riquadro corretto.
- In caso di partecipazione in forma associata, questo documento dovrà essere presentato distintamente da tutte le ditte riunite, sia nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa / Consorzi Ordinari / GEIE già costituiti che da costituirsi, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara.
- In caso di Consorzio di tipo b) e c), di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e da ciascuna delle imprese esecutrici del presente appalto.

PATTO DI INTEGRITA'

Art. 1

La Stazione Appaltante prevede negli atti di gara e/o nei contratti:

- obbligo per l'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura — l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti 'sensibili di cui all'elenco di seguito riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo:
 - trasporto di materiali a discarica;
 - trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera e noli a caldo;
 - servizio di autotrasporto;
 - guardiania di cantiere;
 - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale;
 - fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
- la clausola risolutiva espressa nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture;
- la risoluzione di diritto nel caso che le “*informazioni antimafia*” di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, e applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- la riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 *septies* del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'obbligo per le ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di contratto, contenente l'elenco

nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- l'impegno per l'impresa aggiudicataria a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto; tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
- la risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto in caso di mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 2

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90.

Art. 3

La stazione appaltante si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs 159/201 1, secondo le modalità previste dal DPCM n. 193 del 30.10.2014 , ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.382.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 215.000,00;

- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" elencate nell'art. 1 di qualunque importo;

i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il DURC;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto;

Affidamenti - sub affidamenti;

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 del d.lgs 50/2016 può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

Art. 4

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Art. 5

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, la stazione appaltante si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

Nell'ambito di detti adempimenti la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Patto si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

In caso di violazione si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Patto, compresi subappaltatori e subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Allegato 6

**AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023 FORNITURA DI ACCESSORI PER ANGIOGRAFO
CARDIOLOGICO OCCORRENTI ALL'UOC CARDIOLOGIA BT, FINANZIAMENTO PNRR – CUP
E39J22002080001_CIG 97316446AD.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' IN MERITO AGLI
ADEMPIMENTI EX ART 47 D.L. 77/2021**

Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ C.F. _____ residente a _____
via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____ mail _____ pec _____

in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del Legale Rappresentante all'interno dell'impresa)

(se procuratore allegare copia semplice della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura);

consapevole della responsabilità penale in cui posso incorrere in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato Decreto

CERTIFICO E DICHIARO

1) di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche in L. n. 108/2021, come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021;

(qualora la propria azienda occupi più di 50 dipendenti):

- di allegare copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare all'AOUI Verona, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

(qualora la propria azienda occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50):

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare all'AOUI Verona, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare all'AOUI Verona, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

(qualora la propria azienda occupi un numero di dipendenti inferiore a 15):

- di non essere tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art. 47, comma 2, 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data _____

Il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente.

Allegare:

- Documento d'identità.
- Eventuale copia semplice della procura.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti ex art. 47 del D.L. 77/2021.

Attenzione

- In caso di opzioni plurime si raccomanda di effettuare la scelta barrando il relativo riquadro corretto.
- In caso di partecipazione in forma associata, questo documento dovrà essere presentato distintamente da tutte le ditte riunite, sia nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa / Consorzi Ordinari / GEIE già costituiti che da costituirsi, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara.
- In caso di Consorzio di tipo b) e c), di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e da ciascuna delle imprese esecutrici del presente appalto.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Allegato 7

**AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023 FORNITURA DI ACCESSORI PER ANGIOGRAFO
CARDIOLOGICO OCCORRENTI ALL'UOC CARDIOLOGIA BT, FINANZIAMENTO PNRR – CUP
E39J22002080001_CIG 97316446AD.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445

RISPETTO DEI REQUISITI DNSH

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ C.F. _____ residente a _____
via/piazza _____ n. _____
telefono _____ fax _____ mail _____ pec _____

in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del Legale Rappresentante all'interno dell'impresa) _____

(se procuratore allegare copia semplice della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l'indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura);

consapevole della responsabilità penale in cui posso incorrere in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato Decreto

CERTIFICO E DICHIARO

- di impegnarsi a rispettare i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale, in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente **“Do No Significant Harm” (DNSH)**, ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, come da lettere n) ed o) del Capitolato Speciale d'Appalto (All. 1).

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data _____

Il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente.

Allegare:

- Documento d'identità.
- Eventuale copia semplice della procura.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Attenzione

- In caso di opzioni plurime si raccomanda di effettuare la scelta barrando il relativo riquadro corretto.
- In caso di partecipazione in forma associata, questo documento dovrà essere presentato distintamente da tutte le ditte riunite, sia nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa / Consorzi Ordinari / GEIE già costituiti che da costituirsi, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla presente gara.
- In caso di Consorzio di tipo b) e c), di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e da ciascuna delle imprese esecutrici del presente appalto.

AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023_ACCESSORI PER ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO_FINANZIAMENTO PNRR. CUP: E39J22002080001_CIG: 97316446AD.

Scheda 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?		
	2	Nel libretto d'istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?		
	3	L'offerente rende disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?		
	4	L'offerente fornisce le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?		
	5	Nel libretto di istruzioni per gli utenti è illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?		
	6	L'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore?		
	7	Sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati, in virtù del contratto, di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH)?		
	8	L'offerente ha fornito la documentazione del rispetto delle direttive /RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica anche mediante marcatura CE qualora questa coprisse il requisito?		
Ex-post	9	E' svolta la regolare manutenzione preventiva dell'AEE?		



MODELLO DI ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	Pagina 1 di 10

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) Verona, con sede in Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126 – Verona, C.F. e p. IVA 03901420236, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, rispettivamente, "Azienda" o "Titolare", e "GDPR"), nella persona del Direttore Generale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto quale legale rappresentante dell'Azienda

e

denominazione ditta, con sede in _____, via _____, _____, C.F. e p. IVA _____, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi del GDPR (di seguito: "_____ " o "Responsabile del trattamento"), nella persona del _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto quale legale rappresentante dell'Ente

congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, di seguito, anche RGPD o Regolamento) consente a un Titolare del trattamento di ricorrere a un soggetto che, nell'ambito di un rapporto di servizio tra essi intercorrente, tratti dati personali per suo conto in qualità di Responsabile del trattamento, purché questi presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento citato e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'Azienda e il Fornitore hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto _____ (di seguito, "Contratto"), e ai fini dell'esecuzione di detto contratto il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali trattati dal Fornitore, stabilendo autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento;
- il Fornitore ha dichiarato e garantito, sulla base di congrue risposte date a un questionario di valutazione della sua affidabilità nel campo della *data protection* a esso sottoposto dall'Azienda prima di concludere il presente contratto, di possedere adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza da adottare al fine di garantirne la riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento;
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Definizioni

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:



- "GDPR"
 - indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- "Autorità di controllo"
 - indica il Garante per la protezione dei dati personali.
- "Autorizzati"
 - indica le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell'art. 29 del GDPR.
- "Categorie particolari di dati"
 - indica ogni dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- "Codice"
 - indica il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali", così come successivamente integrato e modificato (da ultimo dal D.Lgs. n. 101/2018).
- "Comitato Europeo per la protezione dei dati"
 - indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR.
- "Comunicazione"
 - indica l'operazione di trattamento consistente nel dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal Responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del Responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o interconnessione.
- "Contratto"
 - indica l'accordo in essere tra le Parti, che funge da presupposto per la nomina a Responsabile del trattamento: _____
- "Dato/i Personale/i"
 - indica qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.



- "Dati Giudiziari" - indica ogni dato personale relativo a condanne penali e a reati.
- "Diffusione" - indica l'operazione di trattamento consistente nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- "Interessato" - indica la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali.
- "Responsabile del trattamento" - indica il soggetto che effettua un trattamento di dati per conto del Titolare del trattamento.
- "Sub-responsabile" - indica il soggetto a cui il Responsabile ricorre per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, al quale sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
- "Terze Parti o Terzi" - indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l'interessato, il titolare, il responsabile e gli incaricati autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
- "Titolare del trattamento" - indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
- "Trattamento" - indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2 – Nomina del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante del Contratto, il Titolare nomina _____ quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Con la sottoscrizione del presente accordo il Responsabile del trattamento accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che esso, anche sulla base del questionario di verifica allegato alla presente, è stato ritenuto idonea, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare



incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il Titolare ha diritto di recedere dal presente contratto con effetto immediato, previa comunicazione scritta al Responsabile del trattamento, anche in caso di segnalazioni da parte di interessati per ipotesi di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, oppure qualora l'esito dei controlli di cui all'art. 12 riveli che il Responsabile non ha adottato misure idonee a preservare l'integrità, la sicurezza, la disponibilità o la riservatezza dei dati personali.

Art. 3 – Garanzie

Il Responsabile del trattamento conferma di essere in grado di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile del trattamento si impegna pertanto ad operare secondo il principio di responsabilizzazione, fin dall'inizio del trattamento e per progettazione predefinita, per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento e per garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 4 – Finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di interessati

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con il Titolare e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

In particolare, sono di seguito indicate:

Finalità del Trattamento	Categorie di dati trattati	Categorie di interessati
Il trattamento è finalizzato a _____ _____ _____ _____ _____ _____.	• _____ • _____ • _____ • _____	• _____ • _____ • _____ • _____

Art. 5 – Diritti e obblighi del Titolare

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile del trattamento tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate, necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi anche di personale espressamente incaricato a tale scopo, tenuto al segreto sulle informazioni così acquisite e/o elaborate, presso le sedi del Responsabile del trattamento, come indicato all'art. 12.

Il Titolare è consapevole e accetta che, per consentire l'erogazione del servizio da parte del Responsabile del trattamento, fornirà al Responsabile dati personali. Il Titolare ha verificato che le misure di sicurezza elencate in allegato al presente atto sono compatibili con i tipi di dati personali il cui trattamento intende affidare al Responsabile, impegnandosi a segnalare al Responsabile eventuali criticità, al fine di valutare congiuntamente con esso eventuali interventi da assumere.

Il Titolare assicura e garantisce che:

- sussiste un'idonea base legale (ad es., consenso dell'interessato, adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito di interesse pubblico, legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, etc.) per procedere al trattamento e alla trasmissione dei dati personali del Titolare al Responsabile del trattamento come parte della fornitura del servizio;
- le previsioni riportate nel presente contratto riflettono gli obblighi cui deve conformarsi il Responsabile del trattamento in osservanza delle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali, aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda per l'erogazione del servizio.

Il Titolare si impegna a trasmettere a mezzo di comunicazione scritta al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei



dati. Il Responsabile o i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle previste e delle eventuali variazioni richieste, per iscritto, dal Titolare.

Art. 6 – Obblighi del Responsabile del trattamento

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Responsabile del trattamento si obbliga a rispettare il GDPR e ogni altra istruzione impartita dal Titolare, nonché a tener conto dei provvedimenti nel tempo emanati dall'Autorità di controllo italiana e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti al trattamento svolto.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a svolgere, con correttezza e buona fede, le seguenti attività:

- a) rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutela fin dall'inizio del trattamento e per progettazione definitiva, di cui al GDPR;
- b) mantenere e far mantenere ai propri incaricati la massima riservatezza sui dati trattati;
- c) eseguire operazioni di trattamento sui dati al solo scopo di eseguire le prestazioni oggetto del Contratto e di adempiere ad altre previsioni normative, evitando qualsiasi ulteriore operazione che non sia strettamente necessaria a tale esecuzione;
- d) rispettare le regole di organizzazione e le altre istruzioni impartite dal Titolare in merito al compimento delle operazioni di trattamento sui dati personali, avvisandolo qualora riscontri che taluna di dette regole e/o istruzioni possano contrastare con le norme del GDPR o della legislazione nazionale;
- e) incaricare per iscritto i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento sotto l'autorità del Responsabile del trattamento, fornendo ai medesimi istruzioni operative per una corretta gestione del trattamento nel rispetto dei diritti degli interessati;
- f) non comunicare i dati personali acquisiti a terzi, salvo preventivo accordo o specifica autorizzazione del Titolare, nei casi in cui ciò è ammesso dalla legge. Una deroga a tale divieto può riguardare, oltre che casi di adempimento di obblighi legali, la trasmissione di dati a soggetti facenti parte del gruppo del Responsabile del trattamento, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa, nel rispetto delle disposizioni del GDPR. Inoltre, se il Responsabile è tenuto a procedere al trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, in forza del diritto nazionale o dell'Unione, deve informare il Titolare di quest'obbligo prima di iniziare il trattamento, a meno che il diritto stesso proibisca una tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- g) se necessario, assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 e s. del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- h) redigere e mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
- i) se necessario, cooperare per l'adozione delle misure di reazione e di notifica nel caso di violazione di dati personali (data breach), ai sensi degli artt. 33 e s. del GDPR;
- j) collaborare con il Responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato dal Titolare del trattamento;
- k) osservare le misure di sicurezza eventualmente già adottate dal Titolare e adottarne in proprio di idonee, secondo quanto di seguito precisato;
- l) assistere il Titolare nel soddisfacimento delle richieste che gli interessati avanzino nell'esercizio dei diritti loro conferiti dal GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- m) laddove sia previsto un trasferimento di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, assicurarsi che ciò avvenga nel rispetto delle regole dettate dagli artt. 44 e ss. del GDPR;
- n) evitare la diffusione di dati personali;
- o) non prendere decisioni unilaterali riguardanti il trattamento dei dati personali, quale per esempio quella relativa all'utilizzo degli stessi per finalità differenti da quelle indicate nel presente atto, incluse decisioni riguardanti il trasferimento, la comunicazione o la conservazione dei dati;
- p) segnalare al Titolare qualunque azione o evento che possa costituire un rischio per la conservazione dei dati o la loro integrità, adottando nel contempo tutte le misure idonee ad evitare conseguenze pregiudizievoli per gli stessi;



- q) conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Titolare o degli organi di controllo, l'elenco con i dati (*nome, cognome, funzione e /o ambito di competenza*) degli amministratori di sistema nominati e muniti dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 27 novembre 2008 e s.m.i., e curare l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento, come meglio chiarito al successivo art. 7.

Ai fini di cui sopra, il Responsabile del trattamento si impegna a cooperare con il Titolare nell'assicurare il corretto trattamento dei dati personali e si impegna a fornire allo stesso, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta formulata anche a mezzo posta elettronica, tutte le informazioni e i documenti necessari a comprovare l'adempimento degli obblighi di legge e l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.

Art. 7 – Persone autorizzate al trattamento dei dati

Qualora, nell'esecuzione dell'incarico, il Responsabile del trattamento si avvalga di incaricati o collaboratori esterni, del cui operato sarà comunque diretto ed esclusivo responsabile, sarà cura dello stesso renderli edotti del carattere riservato delle informazioni trattate, impartendo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e vigilando sulla puntuale applicazione delle suddette istruzioni.

Il Responsabile del trattamento s'impegna a garantire che tutte le persone o parti coinvolte nel trattamento dei dati personali:

- abbiano seguito adeguate attività di formazione in relazione alle leggi in materia di protezione dei dati e alle misure di sicurezza da adottare, al momento dell'accesso dei dati personali;
- siano soggette a impegni, anche legali, di riservatezza, e abbiano ricevuto istruzioni per iscritto sulle modalità e i limiti del trattamento dei dati personali.

Art. 8 – Attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema

Il Responsabile del trattamento deve assicurare la puntuale adozione delle misure di cui al Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, il Responsabile del trattamento deve:

- provvedere alla designazione degli amministratori di sistema in forma scritta su base individuale con elencazione analitica dell'ambito di operatività consentita in base al profilo di autorizzazione assegnata;
- stilare la lista degli amministratori di sistema e provvedere al relativo periodico aggiornamento. Tale lista dovrà includere gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite;
- fornire tempestivamente la lista aggiornata degli amministratori di sistema ogni qualvolta il Titolare ne faccia richiesta, anche tramite propri delegati e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- consentire al Titolare la verifica almeno annuale sulla rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali;
- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni devono:
 - avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste;
 - comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate;
 - essere conservate per un congruo periodo, comunque non inferiore a sei mesi e rese disponibili tempestivamente al Titolare, ogniqualvolta questi ne faccia richiesta, anche a mezzo di propri delegati.

Art. 9 – Violazioni dei dati personali (data breach)

In caso di violazione di dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non



autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare il Titolare tempestivamente, al massimo entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, fornendo tutti i dettagli della violazione subito: in particolare, una descrizione della natura della violazione, le circostanze in cui è avvenuta, le categorie di dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti, il presumibile impatto della violazione sul Titolare e sugli interessati stessi, i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio o comunque mitigarne i possibili effetti negativi;
- attivarsi per mitigare gli effetti della violazione, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare e attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso;
- fornire assistenza ai Titolare per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Salvo diverso accordo con il Titolare, ove le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali richiedano la notifica della violazione alla competente Autorità di controllo, ed eventualmente la comunicazione agli interessati, il Titolare del trattamento sarà l'unico ad avere il diritto di determinare le misure che dovranno essere adottate per adempiere agli obblighi di legge o per porre rimedio a qualsivoglia rischio, tra cui ma non solo:

- determinare se l'avviso debba essere fornito a qualsivoglia individuo, autorità di regolamentazione, autorità giudiziaria, o altri come richiesto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali, o richiesto a discrezione del Titolare;
- determinare il contenuto di tale avviso, se sia possibile offrire all'interessato dalla violazione qualche rimedio riparatorio, nonché la natura e l'ampiezza di tale rimedio.

Art. 10 – Riscontro alle istanze degli interessati

Tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile del trattamento si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare a mezzo posta elettronica, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati.

Art. 11 – Misure di sicurezza

Con nota prot. n. _____ del _____, acquisita al protocollo generale dell'Azienda in data _____ al n. _____, il Responsabile del trattamento, rispondendo a un questionario di verifica di idoneità sottoposto dal Titolare, ha comunicato le misure di sicurezza implementate a tutela dei dati trattati per conto del Titolare stesso.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, il Titolare ha giudicato il Responsabile del trattamento idoneo a ricoprire tale ruolo, nominandolo in tal senso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere in essere le misure dichiarate, eventualmente integrandole con altre richieste dal Titolare o successivamente sviluppate dal mercato, idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

La nota sopra richiamata viene allegata alla presente nomina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 12 – Sub-Responsabili

Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento (di seguito, "Sub-responsabile") per gestire attività di trattamento specifiche.

A tale proposito, il Responsabile del trattamento ha dichiarato che intende avvalersi delle seguenti ditte in qualità di Sub-responsabili del trattamento:

- 1) _____, con sede in _____, P.IVA _____, per lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento: _____;
- 2) _____, con sede in _____, P.IVA _____, per lo svolgimento delle seguenti operazioni di trattamento: _____.



Il Titolare autorizza il ricorso a tali ditte.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a informare il Titolare in anticipo e per iscritto di ogni eventuale modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, indicando chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e i recapiti del Sub-responsabile. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di questa informazione, il Titolare del trattamento può presentare le proprie obiezioni; in mancanza, la delega si intende accettata.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a designare, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, le ditte sopra indicate quali Sub-responsabili del trattamento e a far assumere alle stesse i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui essa si è impegnata quale Responsabile del trattamento con il presente atto; su richiesta, il Responsabile del trattamento s'impegna a fornire al Titolare una copia dei contratti conclusi con i Sub-responsabili, perché il Titolare del trattamento possa verificarli.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a impartire ai Sub-responsabili designati precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che essi offrano le garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR, con immediata cessazione del trattamento dei dati qualora dette garanzie non siano più prestate.

In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Responsabile del trattamento applica nel contratto concluso con ciascun Sub-responsabile del trattamento le clausole contrattuali standard o qualsivoglia altro meccanismo richiesto dal Titolare o imposto dalle leggi sulla protezione dei dati.

Qualora il Sub-responsabile designato ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile del trattamento conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi.

Art. 13 – Controlli e attività di audit

Il Responsabile del trattamento si impegna a consentire al Titolare, a sua cura e spese, la verifica presso le proprie sedi del rispetto degli obblighi in tema di protezione dei dati personali assunti con il presente atto, anche avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo.

Dette attività di verifica dovranno essere eseguite senza pregiudizio delle normali attività del Responsabile, in orari da concordare e con modalità che consentano il rispetto degli obblighi di riservatezza e confidenzialità nei confronti di altri soggetti.

Il Responsabile del trattamento riconosce inoltre al Titolare il diritto di effettuare controlli (*audit*) preliminarmente concordati e pianificati relativamente alle operazioni di trattamento dei dati personali oggetto del Contratto.

A tal fine, il Titolare potrà periodicamente sottoporre al Responsabile del trattamento un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali che dovrà essere debitamente compilato e restituito in tempi brevi.

Anche per le finalità sopra esposte il Responsabile del trattamento è obbligato a mettere a disposizione su richiesta del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

Art. 14 – Durata e cessazione del trattamento

Salvo quanto precisato all'art. 17, la presente nomina ha la medesima durata ed efficacia del Contratto e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, quale che ne sia il motivo. I dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile del trattamento in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile, questi sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni da questi impartite, a:

- a) restituire al Titolare i dati personali trattati, con impegno alla rimozione integrale dei dati dal proprio server, oppure
- b) inviarli a una terza parte specificamente indicata dal Titolare, oppure
- c) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese), o comunque alla loro irreversibile anonimizzazione.

Sono fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità rilevanti (contabili, fiscali, ecc.), nonché i casi in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal



caso il Responsabile del trattamento dovrà indicare al Titolare i motivi e i criteri di conservazione dei dati.

Art. 15 – Condizioni particolari per il trasferimento dei dati all'estero

Il Responsabile del trattamento si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (ad es., memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali standard, etc.).

In ogni caso il Responsabile del trattamento non potrà mai trasferire o effettuare il trattamento di dati personali per conto del Titolare al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di una autorizzazione scritta di quest'ultimo. Qualora l'autorizzazione sia resa, e sia pertanto effettuato un trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile del trattamento dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto.

Art. 16 – Responsabilità per violazione delle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento, con l'accettazione della presente nomina, risponderà per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento; entro tali limiti, il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del Regolamento.

Qualora il Titolare e il Responsabile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato, entrambi risponderanno in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato, fermo il diritto delle Parti di reclamare l'una dall'altra il rimborso di quanto pagato all'interessato o a terzi per l'importo corrispondente alla rispettiva parte di responsabilità, eccezion fatta per i danni consequenziali o indiretti, con il limite della prevedibilità, e salvo i casi di dolo o colpa grave.

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità del trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento, il Responsabile sarà considerato quale Titolare e ne risponderà personalmente e direttamente.

Art. 17 – Disposizioni finali

Il presente atto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione, anche se anteriore alla data di efficacia del Contratto cui accede; dalla sottoscrizione della presente nomina il Responsabile del trattamento è autorizzato a compiere per conto del Titolare il trattamento di dati che la nomina disciplina.

Alla scadenza o cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, il Responsabile del trattamento è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

Qualora qualsivoglia disposizione del presente atto dovesse risultare non valida o non applicabile, la parte restante resterà valida e pienamente in vigore. La disposizione non valida o non applicabile potrà essere, in alternativa,

- i. modificata secondo quanto necessario per garantirne la validità e l'applicabilità, preservando al tempo stesso, nella massima misura possibile, le intenzioni delle parti, oppure, ove ciò non fosse possibile,
- ii. interpretata come se la parte non valida o non applicabile non fosse mai stata in essa contenuta.

Riguardo alla materia oggetto del presente atto, in caso di discrepanze tra le disposizioni in esso contenute e qualsivoglia altro contratto tra le parti, compreso, a mero titolo esemplificativo, il



Contratto principale, le disposizioni del presente atto prevarranno in relazione agli obblighi delle parti riferiti alla protezione dei dati personali. In caso di qualsivoglia conflitto o discrepanza tra le disposizioni del presente contratto e le clausole contrattuali standard di cui all'art. 15, le clausole contrattuali standard prevarranno.

Rimane inteso che la presenta nomina non comporta alcun diritto per il Responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, salvo quanto previsto in seno al presente atto, né a un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Verona, __/__/____

Il Titolare del trattamento

Per presa visione e integrale accettazione

Luogo e data

Il Responsabile del trattamento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Responsabile del Trattamento dichiara di aver compreso e di accettare espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 1, 12, 16 e 17.

Il Responsabile del trattamento



QUESTIONARIO PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DA NOMINARE
Riservato e confidenziale

Domanda		Risposta del Responsabile
1	Dove avviene il trattamento dei dati personali?	
2	Con quali modalità sono trattati i dati personali?	
3	Il personale (dipendente e non) è stato istruito e autorizzato al trattamento dei dati con apposito atto che definisce il profilo di autorizzazione consentito?	
4	Esistono dei ruoli funzionali a cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali (art. 2-quaterdecies, D.Lgs. 196/2003)?	
5	Sono stati designati gli amministratori di sistema	
6	È stato nominato il responsabile della protezione dei dati?	
7	È stato istituito il registro delle attività di trattamento del responsabile?	
8	Con quale cadenza viene aggiornato il registro delle attività di trattamento del responsabile?	
9	Quali misure organizzative interne (es. istruzioni, procedure, etc.) sono state adottate dal Responsabile per garantire il rispetto degli impegni assunti nell'atto di nomina ex art. 28, Reg. UE 2016/679?	
10	Esiste un programma formativo in materia di protezione dei dati personali obbligatorio per il personale? Se sì, con quale cadenza temporale il personale viene formato sulla normativa in materia di protezione dei dati personali?	
11	Esiste una procedura per la gestione delle violazioni di dati personali e un canale dedicato per informare il Titolare della violazione?	
12	Quali misure tecniche (es. crittazione dei dati, anche nella fase di trasferimento,	

	pseudonimizzazione, etc.) sono state adottate dal Responsabile per garantire la sicurezza del trattamento anche per quanto concerne i rischi di cybersecurity, evitare accessi illeciti e il rispetto degli impegni assunti nell'atto di nomina ex art. 28, Reg. UE 2016/679?	
13	Quali sono le misure tecniche dei software utilizzati per la gestione delle attività esternalizzate che garantiscono il rispetto del principio di Privacy by Design e by Default?	
14	E' implementato un sistema di registrazione dei log conforme al provvedimento del Garante sugli amministratori di sistema del 27/11/2008 e s.m.i.?	<i>Rispondere specificando anche il sistema di registrazione dei log utilizzato</i>
15	Quali sono i criteri utilizzati per la creazione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici? Il codice ID dei soggetti autorizzati o delegati di specifici compiti è personale e non assegnato a soggetti diversi?	
16	Sono implementati sistemi di autenticazione a 2 fattori (2FA)? In caso negativo, motivare	
17	La password di accesso ai sistemi informatici è modificata al primo accesso e, successivamente, almeno ogni 3 mesi?	
18	Nel caso in cui il personale non abbia più diritto di accedere ai dati personali per qualsiasi causa (es. modifica di mansioni, dimissioni, licenziamento) le credenziali di accesso sono tempestivamente disabilitate?	
19	Con quale cadenza sono verificati i profili di autorizzazione del personale autorizzato o delegato di specifici compiti?	
20	Sono eseguite copie di back up dei dati con cadenza almeno giornaliera?	
21	È eseguito l'aggiornamento dell'antivirus e del firewall con cadenza almeno giornaliera?	
22	È eseguito almeno annualmente un <i>vulnerability assessment</i> e <i>penetration test</i> dei sistemi?	
23	Esiste un piano di emergenza in caso di incidente?	
24	E' adottato un business continuity plan?	

25	Esiste una politica di patching?	
26	Sono utilizzati sistemi in cloud? In caso positivo indicare le misure di sicurezza adottate	<i>Indicare tipo di cloud, localizzazione del server, certificazioni di sicurezza del cloud provider, designazione del cloud provider quale responsabile, se localizzato all'estero le misure adottate per il trasferimento dei dati, le misure dichiarate dal cloud e verificate dal Responsabile</i>
27	Si possiedono certificazioni sui sistemi di sicurezza?	<i>Elencare certificazioni</i>
28	La documentazione cartacea è protetta con adeguate misure di sicurezza?	<i>Specificare le misure</i>
29	Quali misure sono adottate per il controllo degli accessi fisici ai luoghi ove avviene il trattamento dei dati?	
30	È verificata almeno annualmente l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative? Con quali modalità?	
31	Il Responsabile intende avvalersi di sub-responsabili per il trattamento?	
32	E' stata richiesta l'autorizzazione scritta del titolare prima di procedere alla nomina dei sub-responsabili?	
33	La nomina di ogni sub-responsabile è stata formalizzata mediante un contratto o atto giuridico che contenga gli stessi obblighi previsti nell'atto di nomina del responsabile del trattamento?	
34	Dove avviene il trattamento dei dati personali da parte del sub-responsabile?	
35	In caso di trattamento dati in Paesi extraUE quali misure sono state adottate per garantire il lecito trasferimento dei dati?	<i>Specificare i Paesi extraUE ove sono effettuati i trattamenti</i>

Sottoscrizione del legale rappresentante del Responsabile

Data: _____

Firma: _____

	Area Compilata dal PO					Area Compilata dal Fornitore				
Riga	Prodotto	Descrizione	Unità di misura	Quantità richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	CND/REPERTORIO	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale per Riga	Note
1	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Linkset: Modulo di ingresso per apparecchiature Integrate (oltre gli 8 ingressi del monitor): 2 unità	N.	2					0,00	
2	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Viewpoint: Moduli di ingresso DVI	N.	2					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Pedale Wireless	N.	1					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Protezione Schermo Large Display:	N.	1					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Bundle StentVesselViz e HCF:	N.	1					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Analisi cardiache stenosi e ventricolare su consolle principale angiografo	N.	1					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Analisi cardiache stenosi e ventricolare su workstation	N.	1					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Analisi stenosi da touchscreen	N.	1					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Poggia braccia imbottito + estensione binari	N.	1					0,00	
	33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica	Interfaccia Medis QFR:	N.	1					0,00	

Allegato 9

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO N. 209/2023 FORNITURA DI ACCESSORI PER ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO OCCORRENTI ALL'UOC CARDIOLOGIA BT, FINANZIAMENTO PNRR – CUP E39J22002080001_CIG 97316446AD.

SCOMPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA - DETTAGLIO VOCI DI COSTO (da redigersi in carta semplice e da allegare a ciascuna offerta economica)

Voci di costo	Valore voce di costo	Incidenza percentuale sul prezzo offerto
Costi interni per la sicurezza		
Utile d'impresa		
Totale Prezzo offerto		100 %

Si chiede di **compilare la suddetta tabella**, indicando a titolo esemplificativo, il valore e l'incidenza percentuale delle seguenti voci di costo, compreso l'utile d'impresa, sul prezzo offerto:

- costo materia prima;
- costo del personale
- costo carburante;
- spese generali;
- altri costi (specificare);
- costi interni per la sicurezza (dato obbligatorio da indicare);
- utile di impresa (dato obbligatorio da indicare);

Si chiede, oltre alla compilazione della suddetta tabella, di **fornire adeguate ed esaustive giustificazioni**, in ordine agli elementi che compongono l'offerta presentata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

In particolare con riferimento ai costi del personale devono essere specificati il monte ore del personale impiegato nella commessa, tenendo anche delle ore mediante non lavorate (malattia, ferie, ecc.), nonché tipologia, qualifica e tempo di impiego (in caso di appalti di servizi e appalti misti)

Data

Il presente documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta ovvero, in caso di RTI, Consorzi, GEIE e Imprese di Rete, dal legale rappresentante della Ditta Capogruppo/Referente etc., e dai legali rappresentanti delle Ditte Mandanti/Consortiate/Membri/Componenti.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL DGUE

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) consiste in un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi relativamente alla non sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice, **da compilarsi tenuto conto degli aggiornamenti in vigore alla data di indizione della procedura e di rispetto, nei casi previsti, dei criteri di selezione fissati per la procedura.**

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica e **l'AOUI rende disponibile nella documentazione di gara il file editabile** per la sua successiva compilazione e sottoscrizione digitale a cura dell'operatore economico.

Il formato del DGUE permetterà agli operatori economici di procedere alla compilazione in forma elettronica per il successivo caricamento sulla piattaforma SINTEL, secondo le modalità stabilite dalla presente gara.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, ove previsti, ossia non ricorre all'istituto dell'**avvalimento** previsto dal Codice (aggiornato alla normativa vigente al momento dell'indizione), deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più soggetti deve assicurarsi che ciascuno dei soggetti interessati compili e sottoscriva un DGUE distinto riportante le relative informazioni pertinenti.

Il DGUE, come sopra predisposto dall'operatore economico, deve essere firmato digitalmente dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Stesso obbligo vige anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o della lettera di invito in assenza di bando di gara.

In alternativa a quanto sopra è altresì concessa la facoltà che il DGUE dell'operatore economico sia sottoscritto solamente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni principali:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto.
Compilato a cura di AOUI.

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Nel caso sia richiesta la SOA, nella compilazione del DGUE si dovrà tener conto della normativa in vigore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione della parti pertinenti.

Relativamente alla sezione A si precisa che:

🕒 laddove richiesto l'indirizzo E-mail l'operatore economico **dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)**, in luogo dell'indirizzo e-mail ordinario, **qualora ne sia in possesso.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alle stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
--

In caso di RTI, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resi a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del codice, la comunicazione recepita al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di **avvalimento**, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati (se applicabile).

La sezione B deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

La sezione C

E' da compilare in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi art. 89 del D Lgs. 50/2016 e smi.

Se applicabile, nella compilazione del DGUE si dovrà tener conto della modifica normativa a seguito dell'entrata in vigore della L. 55/2019 e smi, della L. 120/20 e del decreto semplificazioni bis di cui al D. L. 77/2021 e smi.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b), c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito **l'avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (es. CCIAA o Albi specifici).

La Sez. D deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in subappalto. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ed applicabili alla presente procedura.

A seguito della sospensione dell'art. 105, comma 6, del D lgs 50/2016 e smi, la stessa non andrà compilata fino al termine stabilito.

Il concorrente per ciascun appaltatore allega:

1. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B, alla parte III, sezione A, C e D e alla parte VI;

Parte III. Motivi di esclusione:

L'operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle sezioni A, B, C e D, tenuto conto delle modifiche normative intervenute. Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d lgs 19/4/2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dovrà tener conto, ai fini del rilascio delle proprie dichiarazioni, le modifiche introdotte dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura e compilare anche il successivo allegato Sub B, quale dichiarazione integrativa in ordine al possesso anche dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto e degli ulteriori requisiti indicati nella medesima dichiarazione.

Le dichiarazioni di cui alla **sezione A** devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80 del D Lgs 50/2016 e smi, aggiornato alla data di indizione della procedura di gara.

Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale. **In caso di risposte affermative le dichiarazioni rese tramite il DGUE devono essere integrate – su documento separato redatto a cura del concorrente – con le informazioni dei soggetti cui**

tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, co. 3, del Codice, **aggiornato alla L. 55/2019 e seguenti**, nonché con ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte di AOUI.

Nel solo caso in cui il legale rappresentate/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, comma 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, **aggiornato**, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice aggiornato come sopra, detti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere in proprio il DGUE, allegando copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del Codice aggiornato alla data di indizione, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice medesimo che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Per **gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16.3.1942 n. 267, le integrazioni** di quanto indicato nella parte III, **sezione C**, lettera d) del DGUE andranno rese con il modello integrativo.

SEZIONE A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Per la compilazione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80, commi 1, 3, 10 e 10-bis e a quanto stabilisce la nuova normativa del D. lgs. 50/2016, così come modificata dalla L. 50/2019 e seguenti.

SEZIONE C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

La dichiarazione del DGUE andrà rilasciata tenendo conto delle modifiche introdotte dalla normativa vigente al momento dell'indizione.

SEZIONE D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE

La dichiarazione del DGUE andrà rilasciata tenendo conto delle modifiche di cui all'art. 80 e smi del D Lgs 50/2016.

Parte IV. Criteri di selezione:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Iscrizione alla CCIAA e altro, se richiesto dal disciplinare.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), c) del Codice il requisito relativo all'iscrizione tenuto dalla CCIAA e, se richiesto, il registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.

Non applicabile alla presente procedura

Parte VI. Dichiarazioni finali.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1- 37126 Verona – P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on line a norma di legge a decorrere dal 31/03/2023 per 15 giorni consecutivi e trasmessa contestualmente al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
dott.ssa Marina Spallino

Deliberazione firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente